

---



---

 PARTE I

 LEGGI, REGOLAMENTI ED ATTI  
 DELLA REGIONE
 

---

 ATTI
 

---

 DELIBERAZIONI DELLA  
 GIUNTA REGIONALE

## GIUNTA REGIONALE

*Omissis*

DELIBERAZIONE 01.06.2009, n. 270:

**D.Lgs 152/06 e s.m.i. - Approvazione del documento "Strategie di Piano per il raggiungimento degli obiettivi di qualità".**

## LA GIUNTA REGIONALE

Visto il D.Lgs 152/06 e s.m.i. che, alla parte Terza, Sezione II, definisce "la disciplina generale per la tutela delle acque superficiali e sotterranee perseguendo i seguenti obiettivi:

- prevenire e ridurre l'inquinamento ed attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati;
- conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate protezioni di quelle destinate a particolari usi;
- perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili;
- mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ben diversificate;
- mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità [...];
- impedire un ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici, degli ecosistemi terrestri e del-

le zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico."

Visto l'art. 121 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. che individua nel Piano di Tutela delle Acque lo strumento programmatico attraverso cui vengono definiti, oltre agli interventi volti a garantire il raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale di cui alla parte Terza del decreto stesso, anche le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico;

Visto che l'art. 61, comma 1, punto c) del D.Lgs 152/06 e s.m.i, pone in capo alle regioni la competenza dell'elaborazione, adozione, approvazione ed attuazione dei piani di tutela;

Visto che i contenuti del Piano di Tutela sono definiti nella parte B dell'Allegato 4 alla parte Terza del D.Lgs 152/06 e s.m.i, e che, in particolare, ai sensi dell'art. 121, comma 4, del decreto stesso, il Piano "deve contenere:

- i risultati dell'attività conoscitiva;
- l'individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione;
- l'elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento;
- le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico;
- l'indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità;
- il programma di verifica dell'efficacia degli interventi previsti,
- gli interventi di bonifica dei corpi idrici;
- l'analisi economica di cui all'Allegato 10 alla parte terza del D.Lgs 152/06;
- le risorse finanziarie previste a legislazione vigente."

Visto che gli art. 121 e 122 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. definiscono inoltre l'iter di approvazione del Piano di Tutela e le modalità di informazione e consultazione pubblica;

Considerato che con le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 363 del 24/4/2008 e n. 597 dell' 1/7/2008 sono stati approvati i seguenti documenti:

- Quadro Conoscitivo” del Piano di Tutela delle Acque, con la relativa cartografia,
- n. 19 “Schede Monografiche” redatte per ciascun corpo idrico superficiale oggetto del Piano;
- “Bilancio Idrologico e Idrogeologico” ;
- “Valutazione del Minimo Deflusso Vitale”;
- “Metodologia” per la redazione del Piano;
- “Classificazione dello stato di Qualità Ambientale dei corpi idrici sotterranei significativi.”

Dato atto che con le suddette Deliberazioni di Giunta e con la conseguente pubblicazione dei documenti citati sul sito internet dedicato al Piano di Tutela delle Acque, si è inteso procedere, nelle more della definizione complessiva del Piano di Tutela, alla divulgazione ed approvazione dei risultati dell'attività conoscitiva svolta al fine di:

1. fornire un quadro di riferimento sullo stato di qualità e quantità dei corpi idrici superficiali e sotterranei e sull'analisi delle pressioni antropiche esercitate sugli stessi,
2. procedere all'informazione pubblica dei contenuti del Piano di Tutela così come previsto ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs 152/06;

Considerato che ai fini di procedere al completamento del Piano di Tutela delle Acque secondo i contenuti previsti nella parte B dell'Allegato 4 alla Parte Terza del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e seguire quindi l'iter di approvazione dello stesso secondo gli art. 121 e 122

del decreto citato, occorre predisporre il programma delle misure di intervento, la normativa tecnica di attuazione del piano e l'analisi economica con la stima dei fabbisogni finanziari e del quadro di copertura finanziaria;

Considerato che ai sensi della Direttiva 2000/60 e del D.Lgs 152/06 e s.m.i. entro il 31/12/2009, per ciascun distretto idrografico, deve essere approvato un Piano di Gestione, che è lo strumento di programmazione delle misure per raggiungere, a livello di distretto, gli obiettivi ambientali di cui all'art. 4 della Direttiva citata;

Preso atto che ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., che individua i distretti idrografici nei quali è suddiviso il territorio nazionale, il territorio regionale abruzzese fa parte del distretto idrografico dell'Appennino centrale e, per la porzione di bacino idrografico del Liri-Garigliano che ricade in Abruzzo, del distretto idrografico dell'Appennino meridionale;

Vista la Legge n. 13/2009 di conversione del D.L. n. 208/2008, che, nelle more della definizione delle Autorità di Bacino Distrettuali, pone in capo alle Autorità di Bacino di rilievo nazionale di cui alla Legge 183/89, il compito di “coordinare i contenuti e gli obiettivi dei piani” all'interno del distretto idrografico di appartenenza,;

Considerato che:

- il giorno 6 Aprile 2009 alle 3.32 un sisma di magnitudo 5.8 della Scala Richter ha colpito l'Abruzzo ed in particolare la città di L'Aquila ed il suo circondario provocando ingenti danni alle persone e alle cose.
- a seguito dell'evento sismico, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 Aprile 2009, è stato infatti dichiarato lo stato di emergenza per la provincia di L'Aquila ed altri Comuni della Regione Abruzzo,

- il sisma ha reso inagibili le sedi degli Uffici dell'Amministrazione Regionale ubicati nella città di L'Aquila e pertanto i dipendenti regionali non possono accedere agli stessi per prestare l'attività lavorativa,
- con Decreto d'urgenza n. 1 del 9 aprile 2009 del Presidente della Giunta Regionale, vista la grave situazione sopra descritta, l'attività lavorativa negli Uffici dell'Amministrazione Regionale con sede in L'Aquila è stata sospesa con decorrenza dal 6 aprile e con DPGR d'urgenza n. 2 del 5/5/09 è stata decretata la ripresa parziale e progressiva delle attività degli uffici a partire dall'11 maggio.

Valutato che:

- la Direzione LL.PP. della Regione, ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i., prima dell'evento calamitoso citato, era impegnata nella redazione del Piano di Tutela delle Acque e, attraverso il coordinamento delle Autorità di Bacino Nazionali, ai sensi della L. n. 13/2009 di conversione del D.L. n. 208/2008, nella redazione del Piano di Gestione,
- il cronoprogramma di lavoro prevedeva, per ambedue le attività, un forte impegno lavorativo nei mesi di aprile, maggio e giugno, finalizzato alla definizione del programma delle misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità delle risorse idriche e della normativa tecnica di piano. Parallelamente occorre attivare la procedura di partecipazione pubblica e di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), in modo da assicurare il rispetto delle procedure di legge previste per l'approvazione dei succitati piani,
- si prevedeva, con un significativo sforzo lavorativo, di riuscire a permettere l'approvazione i suddetti Piani entro il 31 dicembre 2009,
- considerata la mole di lavoro necessaria per la realizzazione di tali attività e il numero

ridotto di personale tecnico a disposizione della direzione competente in materia, era stata stipulata apposita Convenzione con Abruzzo Engineering S.C.p.A, ai sensi della DGR n. 714 del 23/07/2007. La Convenzione, avente ad oggetto, "Supporto alla Pianificazione Regionale in materia di qualità delle Acque", ha permesso, tra le altre cose di usufruire della collaborazione di personale tecnico altamente qualificato nelle materie di che trattasi. Tale Convenzione è scaduta il 31 marzo u.s. e, a seguito degli eventi accaduti non è stato possibile procedere, come previsto, alla realizzazione delle attività utili ad assicurarsi il proseguimento della collaborazione citata,

Evidenziato che:

- l'edificio cui operavano i Servizi impegnati nella redazione dei suddetti Piani è al momento inaccessibile e non è stato ancora completato il recupero degli elaborati e dei materiali di lavoro,
- si sta riorganizzando logisticamente l'attività degli uffici attraverso la predisposizione di strutture mobili,
- i ridotti spazi in tali strutture non consentono al momento a tutti i dipendenti di lavorare congiuntamente,
- ad oggi l'attività sismica non risulta cessata e ciò ostacola il completo e sereno riavvio delle attività ordinarie degli uffici,
- buona parte delle forze lavorative della Regione è attualmente impegnata a fronteggiare l'emergenza;

Considerato che nonostante l'emergenza, in considerazione degli obblighi comunitari cogenti, risulta necessario assicurare ogni possibile sforzo nel proseguire le attività di competenza anche al fine di consentire di evitare di lasciare buchi significativi, relativamente al territorio regionale abruzzese, nei redigenti Piani di Gestione;

Valutata la necessità di delineare la strategia che la Regione Abruzzo intende seguire per il raggiungimento e/o mantenimento degli obiettivi di qualità delle risorse idriche previsti dal D.Lgs 152/06 e s.m.i.;

Visto il documento “Strategie di Piano per il raggiungimento degli obiettivi di qualità” che si allega come parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che la strategia descritta nel documento allegato verrà tradotta in misure di tutela operative non appena verrà superata l'emergenza connessa al sisma che il giorno 6 Aprile 2009 ha colpito l'Abruzzo;

Evidenziato che le indicazioni fornite nel documento allegato non costituiranno alcun vincolo o obbligo per i soggetti destinatari fino alla traduzione delle stesse in misure di tutela all'interno del Piano di tutela delle Acque (PTA). Tale attività, considerata la situazione descritta, subirà ritardi rispetto alle previsioni. Presumibilmente non sarà possibile portare a termine il PTA prima di giugno 2010;

Considerato che l'approvazione del documento sopra citato e la sua pubblicazione sul sito Internet della Regione Abruzzo costituisce un ulteriore momento di informazione pubblica dei contenuti del Piano di Tutela così come previsto ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs 152/06;

Dato atto che il Direttore della Direzione LL.PP., Servizio Idrico Integrato, Gestione Integrata dei Bacini Idrografici, Difesa del Suolo e della Costa, espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa del presente Provvedimento;

Udito il relatore e gli interventi dei Componenti presenti;

A voti unanimi resi nelle forme di Legge,

#### DELIBERA

1. di approvare il documento “Strategie di Piano per il raggiungimento degli obiettivi di qualità” seguenti, che si allega come parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di disporre la pubblicazione del suddetto elaborato sul sito internet del Piano di Tutela delle Acque, accessibile dal portale della Regione Abruzzo;
3. di disporre la trasmissione del presente atto, e dei documenti allegati, alle Autorità di Bacino di rilievo nazionale del Tevere e del Liri-Garigliano Volturno, per le attività inerenti la redazione dei Piani di Gestione;
4. di disporre la pubblicazione sul *BURA* del presente atto.

*Segue allegato*

REGIONE ABRUZZO



DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, GESTIONE INTEGRATA DEI BACINI  
IDROGRAFICI, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA.

SERVIZIO ACQUE E DEMANIO IDRICO

## PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE

D. Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 e s.m.i.



NUMERATO N.

R1.4

SCALA

CODICE DOCUMENTO

RGS04

FILE

TITOLO

## IL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE

STRATEGIE DI PIANO PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI  
OBIETTIVI DI QUALITÀ

ALLEGATO come parte integrante alla deli-  
berazione n. 270 del 1 GIU. 2009

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Dott. Walter Garioni)

## Gruppo di lavoro:

dott.sa Sabrina DI GIUSEPPE – Responsabile Ufficio Qualità Acque

hanno collaborato alla redazione del presente documento:

dott.sa Tiziana DI Lorenzo – Abruzzo Engineering S.C.p.A

dott.sa Patrizia Vignini - Abruzzo Engineering S.C.p.A

Ing. Pierluigi CAPUTI – Direttore Regionale

Ing. Bruno FABIOCCHI – Dirigente del Servizio

Prof. Roberto VOLPE – Consulente Esterno





REGIONE ABRUZZO  
 DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, GESTIONE INTEGRATA DEI BACINI  
 IDROGRAFICI, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA  
 SERVIZIO ACQUE E DEMANIO IDRICO



## INDICE

<b>1. PREMESSA</b>	<b>3</b>
<b>2. DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE</b>	<b>4</b>
<b>2.1 Recepimento degli obiettivi e delle priorità di intervento indicati dalle autorità di bacino</b>	<b>5</b>
<b>2.2 Obiettivi di qualità ambientale ed obiettivi di qualità per specifica destinazione</b>	<b>5</b>
2.2.1 Obiettivi per corpi idrici superficiali	6
2.2.2 Corpi idrici sotterranei	8
2.2.3 Acque a specifica destinazione funzionale	8
2.2.4 Aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento	11
<b>2.3 Obiettivi per la tutela quantitativa della risorsa</b>	<b>13</b>
<b>3. DEFINIZIONE DELLE STRATEGIE DI INTERVENTO</b>	<b>14</b>
<b>4. STRATEGIE DI INTERVENTO PER LA TUTELA QUALITATIVA DELLA RISORSA IDRICA</b>	<b>15</b>
<b>4.1 Disciplina degli scarichi</b>	<b>15</b>
4.1.1 Linee di intervento per gli impianti di depurazione a servizio degli agglomerati superiori ai 2.000 abitanti equivalenti.	15
4.1.2 Linee di intervento per impianti di depurazione a servizio degli agglomerati inferiori a 2.000 a.e.	17
4.1.3 Disciplina degli impianti di depurazione caratterizzati da forte fluttuazione stagionale (L.R. 17/08; Capo IV)	19
4.1.4 Linee di intervento inerenti le reti fognarie e i relativi scarichi	20
4.1.5 Disposizioni inerenti le acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne	23
4.1.6 Approvazione dei progetti degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane	23
4.1.7 Disposizioni relative alle acque reflue domestiche e assimilabili	23
4.1.8 Linee di intervento per gli scarichi di acque reflue industriali	24
4.1.9 Controllo degli scarichi	24
4.1.10 Flusso informativo dei dati sugli scarichi ai sensi dell'art. 75 comma 5 del D.Lgs 152/06	26
4.1.11 Linee di intervento relative al controllo delle sostanze pericolose nei corpi idrici e alla riduzione/eliminazione delle stesse	26
<b>4.2 Linee di intervento per il raggiungimento degli obiettivi di qualità delle acque dolci superficiali destinati alla produzione di acqua potabile</b>	<b>27</b>
<b>4.3 Linee di intervento per la protezione degli acquiferi, delle acque sotterranee dall'inquinamento, nonché delle acque superficiali destinate al consumo umano (protezione statica e dinamica)</b>	<b>27</b>
4.3.1 Protezione statica	27
4.3.2 Protezione dinamica delle acque sotterranee	35
<b>4.4 Linee di intervento inerenti le zone vulnerabili di origine agricola</b>	<b>36</b>
<b>4.5 Linee di intervento inerenti le aree vulnerabili ai prodotti fitosanitari</b>	<b>36</b>





## REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, GESTIONE INTEGRATA DEI BACINI  
IDROGRAFICI, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA

SERVIZIO ACQUE E DEMANIO IDRICO

<b>4.6</b>	<b>Linee di intervento inerenti le aree di pertinenza dei corpi idrici</b>	<b>37</b>
<b>5.</b>	<b>STRATEGIE DI INTERVENTO PER LA TUTELA QUANTITATIVA DELLA RISORSA IDRICA</b>	<b>39</b>
<b>5.1</b>	<b>Linee di intervento per il raggiungimento degli obiettivi di qualità attraverso la pianificazione delle utilizzazioni delle acque</b>	<b>39</b>
5.1.1	Deflusso Minimo Vitale	39
5.1.2	Altre indicazioni utili alla salvaguardia delle risorse idriche	40
<b>5.2</b>	<b>Linee di intervento finalizzate al risparmio idrico</b>	<b>40</b>
5.2.1	Linee di intervento per il riutilizzo delle acque reflue	42
<b>6.</b>	<b>STRATEGIE DI INTERVENTO NELLE AREE PROTETTE</b>	<b>43</b>
<b>7.</b>	<b>APPROFONDIMENTO E AGGIORNAMENTO DELLO STATO CONOSCITIVO A FINI GESTIONALI</b>	<b>44</b>
<b>7.1</b>	<b>Linee di intervento per l'approfondimento e aggiornamento dello stato conoscitivo relativo a scarichi e depurazione.</b>	<b>44</b>
7.1.1	Monitoraggio ed inventario degli scarichi	44
7.1.2	Individuazione e caratterizzazione degli scarichi abusivi presenti nel territorio della Regione	45
<b>7.2</b>	<b>Linee di intervento per l'approfondimento e aggiornamento dello stato conoscitivo relativo allo stato qualitativo delle risorse</b>	<b>45</b>
7.2.1	Attività conoscitive e indagini nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola	45
7.2.2	Monitoraggio delle sostanze pericolose	46
7.2.3	Adeguamento dei piani di monitoraggio ai sensi dei decreti ministeriali integrativi del D.Lgs. 152/06	46
<b>7.3</b>	<b>Linee di intervento per l'approfondimento e aggiornamento delle conoscenze sullo stato quantitativo della risorsa idrica</b>	<b>47</b>
<b>7.4</b>	<b>Allegato – Bacini idrografici del territorio regionale oggetto delle strategie di intervento delineate nel presente documento.</b>	<b>48</b>





REGIONE ABRUZZO  
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, GESTIONE INTEGRATA DEI BACINI  
IDROGRAFICI, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA  
SERVIZIO ACQUE E DEMANIO IDRICO



## 1. PREMESSA

Il presente documento delinea la strategia che la Regione Abruzzo intende seguire per il raggiungimento e/o mantenimento degli obiettivi di qualità delle risorse idriche previsti dal D.Lgs 152/06 e s.m.i..

Tale strategia verrà tradotta in misure di tutela operative non appena verrà superata l'emergenza connessa al sisma che il giorno 6 Aprile 2009 alle 3.32 ha colpito l'Abruzzo ed in particolare la città di L'Aquila ed il suo circondario provocando ingenti danni alle persone e alle cose. A seguito dell'evento sismico, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 Aprile 2009, è stato infatti dichiarato lo stato di emergenza per la provincia di L'Aquila ed altri Comuni della Regione Abruzzo.







REGIONE ABRUZZO  
 DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, GESTIONE INTEGRATA DEI BACINI  
 IDROGRAFICI, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA  
 SERVIZIO ACQUE E DEMANIO IDRICO

## 2. DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE

Vengono di seguito elencati i principali obiettivi del Piano di Tutela delle Acque della Regione Abruzzo, di seguito denominato PTA (cfr. art. 73 del D.Lgs. 152/06):

- prevenzione dell'inquinamento dei corpi idrici non inquinati;
- risanamento dei corpi idrici inquinati attraverso il miglioramento dello stato di qualità delle acque, con particolare attenzione per quelle destinate a particolari utilizzazioni;
- rispetto del deflusso minimo vitale;
- perseguimento di un uso sostenibile e durevole delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili;
- preservazione della capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché della capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.

Tali obiettivi sono raggiungibili attraverso i seguenti strumenti:

- l'individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e di quelli per specifica destinazione dei corpi idrici;
- la tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi dei corpi idrici nell'ambito di ciascun bacino idrografico;
- il rispetto dei valori limite agli scarichi fissati dalla normativa nazionale, nonché la definizione di valori limite in relazione agli obiettivi di qualità del corpo recettore;
- l'adeguamento dei sistemi di fognatura, collettamento e depurazione degli scarichi idrici;
- l'individuazione di misure per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento nelle zone vulnerabili e nelle aree sensibili;
- l'individuazione di misure tese alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo ed al riciclo delle risorse idriche;
- l'adozione di misure per la graduale riduzione degli scarichi, delle emissioni e di ogni altra fonte di inquinamento diffuso contenente sostanze pericolose o per la graduale eliminazione degli stessi allorché contenenti sostanze pericolose prioritarie, contribuendo a raggiungere nell'ambiente marino concentrazioni vicine ai valori del fondo naturale per le sostanze presenti in natura e vicine allo zero per le sostanze sintetiche antropogeniche;
- l'adozione delle misure volte al controllo degli scarichi e delle emissioni nelle acque superficiali.

Gli strumenti precedentemente elencati sono basati su:

- caratteristiche dei bacini idrografici quali elementi geografici, condizioni geologiche, caratteristiche idrologiche, bilancio idrico;
- modello idrogeologico;
- stima dell'impatto esercitato dall'attività antropica (analisi dei carichi potenziali ed



REGIONE ABRUZZO  
 DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, GESTIONE INTEGRATA DEI BACINI  
 IDROGRAFICI, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA  
 SERVIZIO ACQUE E DEMANIO IDRICO



- effettivi di origine puntuale e diffusa);
- caratteristiche qualitative emerse dalla classificazione delle acque superficiali;
- caratteristiche quantitative dei corsi d'acqua superficiali emerse dalla valutazione del deflusso minimo vitale;
- caratteristiche quali-quantitative derivanti dalla classificazione delle acque sotterranee;
- principali criticità connesse alla tutela della qualità e all'uso delle risorse.

Le principali criticità ambientali emerse a livello regionale riguardano:

- l'alterazione dei deflussi idrici naturali;
- il degrado qualitativo e quantitativo delle acque sotterranee, in special modo concentrato nelle aree di pianura costiera;
- il degrado qualitativo delle acque superficiali interne, in special modo concentrato nelle aree in cui viene esercitata la maggiore pressione antropica ovvero in corrispondenza della fascia costiera e/o in presenza di aree fortemente industrializzate;
- la riduzione della balneabilità del mare Adriatico in corrispondenza per lo più delle zone di foce dei corsi d'acqua.

## 2.1 Recepimento degli obiettivi e delle priorità di intervento indicati dalle autorità di bacino

Gli obiettivi e le priorità di intervento individuate dall'Autorità di Bacino del Tevere<sup>1</sup>, con Delibera n. 97 del 18/12/2001 del Comitato Istituzionale della stessa Autorità, ai sensi del comma 2 dell'art. 121 del D.Lgs. 152/06 e sm.i., sono state recepite e adattate alla realtà abruzzese in fase di elaborazione del Piano di Tutela delle Acque.

Relativamente al deflusso minimo vitale, nell'ambito della redazione del PTA sono stati utilizzati degli approcci ed una metodologia calibrata al territorio abruzzese di cui all'Elaborato A. 1.6 "Valutazione del Deflusso Minimo Vitale - DMV", che hanno restituito valori lievemente superiori a quelli individuati dall'Autorità di bacino del Fiume Tevere.

## 2.2 Obiettivi di qualità ambientale ed obiettivi di qualità per specifica destinazione

Ai sensi dell'art. 76, comma 4, del D.Lgs. 152/06, entro il 22 dicembre 2015, è necessario:

- conseguire o mantenere, per i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei,

<sup>1</sup> Alla data di redazione del presente documento, non sono disponibili ulteriori indirizzi programmatici, contenenti gli obiettivi di cui al comma 2 dell'art. 121 del D.Lgs. 152/06, deliberati dai Comitati istituzionali delle altre Autorità di bacino operanti sul territorio regionale abruzzese.





## REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, GESTIONE INTEGRATA DEI BACINI  
IDROGRAFICI, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA

SERVIZIO ACQUE E DEMANIO IDRICO

l'obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato di "buono";

- mantenere, ove già esistente, lo stato di qualità "elevato" come definito nell'Allegato 1 alla Parte Terza del suddetto decreto;
- mantenere o raggiungere altresì per i corpi idrici a specifica destinazione di cui all'articolo 79 (acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile, acque destinate alla balneazione, acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci, acque destinate alla vita dei molluschi) gli obiettivi di qualità per specifica destinazione di cui all'Allegato 2 alla Parte Terza del suddetto decreto.

### 2.2.1 Obiettivi per corpi idrici superficiali

#### ▪ Corsi d'acqua, laghi e canali

Il monitoraggio condotto nella fase conoscitiva e a regime<sup>2</sup> ha permesso di definire lo stato di qualità ambientale dei singoli corpi idrici superficiali corsi d'acqua significativi, d'interesse e potenzialmente influenti sui corpi idrici significativi, laghi naturali e artificiali e canali significativi e di interesse.

Il quadro generale dello stato di qualità ambientale dei corpi idrici presenti all'interno del territorio regionale è riportato nella Relazione Generale, Sezione III, R1.3 "Quadro conoscitivo". L'analisi in dettaglio delle caratteristiche di qualità dei bacini idrografici è riportata all'interno delle Schede Monografiche dei Corpi Idrici Superficiali (Relazione Generale – Sezione V R1.5) dove vengono definite le principali criticità ambientali riconducibili alle pressioni gravanti sul bacino in esame.

L'analisi dello stato di qualità ambientale dei corpi idrici superficiali ha permesso di definire un quadro generale relativamente al territorio regionale.

Relativamente ai *corsi d'acqua*, sono state individuate criticità qualitative generalmente in corrispondenza dei punti di monitoraggio ubicati alla foce dei fiumi; in particolar modo i corsi d'acqua caratterizzati da emergenze ambientali risultano essere il Vomano, Vibrata, Tordino, Cerrano, Piomba, Saline, Fino, Aterno-Pescara, Raio, Alento, Arielli, Osento e Imele.

#### Obiettivi:

1. *miglioramento delle condizioni ambientali ai sensi dell'art. 76 comma 4 del D.Lgs. 152/06 e mantenimento delle condizioni ambientali nei tratti fluviali attualmente caratterizzati da uno stato buono;*
2. *attuazione di monitoraggi di sorveglianza ed operativi.*

<sup>2</sup> Si ricorda che il monitoraggio per le diverse tipologie di corpi idrici (corsi d'acqua, laghi, canali) è iniziato in differenti momenti. Esso è però sempre consistito in una fase conoscitiva di durata biennale, seguita da fasi "a regime" di durata annuale; per maggiori informazioni si rimanda alla Relazione Generale, Sezione III, R1.3 "Quadro conoscitivo".



REGIONE ABRUZZO  
 DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, GESTIONE INTEGRATA DEI BACINI  
 IDROGRAFICI, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA  
 SERVIZIO ACQUE E DEMANIO IDRICO



Per ciò che concerne i **bacini lacustri**, il trend mostrato dal monitoraggio effettuato negli anni 2000-2006 risulta positivo, indicando un generale miglioramento dello stato di qualità ambientale; il monitoraggio a regime (III anno - 2006) rileva uno stato di qualità sufficiente per tutti i bacini lacustri ad esclusione dei laghi di Penne e Scanno che evidenziano uno stato di qualità scadente.

**Obiettivi:**

1. *miglioramento delle condizioni ambientali ai sensi dell'art. 76 comma 4 del D.Lgs. 152/06 e mantenimento delle condizioni ambientali nei corpi lacustri attualmente caratterizzati da uno stato buono;*
2. *attuazione di monitoraggi di sorveglianza ed operativi.*

Lo stato di qualità ambientale dei **canali artificiali** non presenta particolari criticità; la maggior parte dei canali, a seguito del monitoraggio effettuato nel 2004-05, mostra uno stato di qualità ambientale buono; le uniche criticità si riscontrano in corrispondenza dei canali ubicati nella Piana del Fucino e sul Fiume Liri dove lo stato di qualità ambientale risulta rispettivamente scadente e sufficiente.

**Obiettivi:**

1. *miglioramento delle condizioni ambientali ai sensi dell'art. 76 comma 4 del D.Lgs. 152/06 e mantenimento delle condizioni ambientali nei canali attualmente caratterizzati da uno stato buono;*
2. *attuazione di monitoraggi di sorveglianza ed operativi.*

▪ **Acque marino-costiere**

L'analisi dei risultati emersi dalle campagne di monitoraggio effettuate nel periodo 2001-2006, non evidenzia criticità relativamente lo stato di qualità delle acque marino-costiere prospicienti il territorio regionale (cfr. par. 5.1.6 della Relazione Generale, Sezione III, R1.3 "Quadro conoscitivo").

Infatti, la media annua dell'andamento dell'Indice Trofico<sup>3</sup>, che nel primo anno di monitoraggio (2001-2002) mostrava generalmente uno stato ambientale "buono" in tutte le stazioni, raggiunge lo stato "elevato" in ogni punto di prelievo nel monitoraggio 2005-2006.

<sup>3</sup> Ai sensi del D.Lgs. 152/99 (Allegato 1), la valutazione dello stato ambientale delle acque marino-costiere viene condotta attraverso l'applicazione dell'Indice trofico =  $[\text{Log}10 (\text{Cha} \cdot \text{D}\% \cdot \text{N} \cdot \text{P}) + 1,5] / 1,2$  dove:

Cha = clorofilla "a" ( $\mu\text{g}/\text{L}$ )

D%O = ossigeno disciolto come deviazione % assoluta della saturazione (100-O2%)

P = fosforo totale ( $\mu\text{g}/\text{L}$ )

N = N-(NO3+NO2+NH3) ( $\text{mg}/\text{m}^3$ ).





## REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, GESTIONE INTEGRATA DEI BACINI  
IDROGRAFICI, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA

SERVIZIO ACQUE E DEMANIO IDRICO

Ai sensi del D.Lgs. 152/99 (Allegato 1), lo stato ambientale elevato è indicativo di una buona trasparenza delle acque, assenza di anomale colorazioni delle acque e assenza di sottosaturazione di ossigeno disciolto nelle acque bentiche. Per maggiore dettaglio circa l'analisi emergente dalle indagini sul biota e sui sedimenti effettuato ai sensi del D.Lgs. 152/99, si rimanda alla Relazione Generale, Sezione III, R1.3 "Quadro conoscitivo".

*Obiettivi:*

1. *miglioramento delle condizioni ambientali ai sensi dell'art. 76 comma 4 del D.Lgs. 152/06 e mantenimento delle condizioni ambientali nelle acque marino-costiere attualmente caratterizzate da uno stato buono;*
2. *attuazione di monitoraggi di sorveglianza ed operativi.*

**2.2.2 Corpi idrici sotterranei**

Il monitoraggio condotto nella fase conoscitiva (biennio 2003-05) ha permesso di definire lo stato ambientale<sup>4</sup> quali-quantitativo dei corpi idrici sotterranei significativi e di interesse.

Il quadro generale dello stato di qualità ambientale dei corpi idrici presenti all'interno del territorio regionale è riportato nella Relazione Generale, Sezione III, R1.3 "Quadro conoscitivo".

L'analisi dello stato di qualità ambientale dei corpi idrici sotterranei ha permesso di definire un quadro generale relativamente al territorio regionale. Sono state pertanto individuate criticità quali-quantitative in corrispondenza degli acquiferi alluvionali costieri (stato ambientale scadente) e fluvio-lacustri (stato ambientale tra sufficiente e scadente); al contrario i corpi idrici sotterranei che hanno origine in acquiferi di natura carbonatica risultano caratterizzati da uno stato ambientale tra elevato e buono.

*Obiettivi:*

1. *miglioramento delle condizioni ambientali ai sensi dell'art. 76 comma 4 del D.Lgs. 152/06 e mantenimento delle condizioni ambientali nelle acque sotterranee attualmente caratterizzate da uno stato buono;*
2. *attuazione di programmi di monitoraggio conformi alla Direttiva 2000/60/CE.*

**2.2.3 Acque a specifica destinazione funzionale****2.2.3.1 Acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile**

L'art. 80, comma 1, del D.Lgs. 152/06 stabilisce che "le acque dolci superficiali, per essere

<sup>4</sup> Lo stato ambientale è determinato sulla base della sovrapposizione dello stato chimico e quantitativo.



REGIONE ABRUZZO  
 DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, GESTIONE INTEGRATA DEI BACINI  
 IDROGRAFICI, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA  
 SERVIZIO ACQUE E DEMANIO IDRICO



utilizzate o destinate alla produzione di acqua potabile, sono classificate dalle regioni nelle categorie A1, A2 e A3, secondo le caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche di cui alla Tabella 1/A dell'Allegato 2 alla Parte Terza del presente decreto”.

La Regione Abruzzo ha approvato la designazione delle acque superficiali ai fini della classificazione con le Delibere di Giunta Regionale n.1996 del 15/09/99 e n. 563 del 20/06/2005 (cfr. par. 3.1 della Relazione Generale - Sezione III, elaborato R1.3 "Quadro conoscitivo").

Allo stato attuale, non vi è ancora una classificazione delle acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile.

*Obiettivi:*

1. *classificazione delle acque superficiali per uso potabile ai sensi del D.Lgs 152/06;*
2. *mantenimento o raggiungimento dell'obiettivo di qualità per specifica destinazione di cui all'Allegato 2 della Parte Terza del decreto;*

#### **2.2.3.2 Acque dolci idonee alla vita dei pesci**

Ai sensi dell'articolo 84, comma 1, del D.Lgs. 152/06, tramite le Deliberazioni n. 3237 del 04/09/1996 e n. 1127 del 26/11/2001, è stata effettuata la designazione delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci.

I monitoraggi, realizzati sulla base del D.Lgs. 130/92 e del successivo D.Lgs. 152/99 (i cui contenuti sono stati totalmente recepiti dal D.Lgs. 152/06, Tabella 1/B dell'Allegato 2 alla Parte Terza), effettuati negli anni 1996-98, 2000-2001, 2002-2003 e 2004-2005 hanno permesso di classificare le acque fluviali designate in "acque salmonicole", "acque ciprinicole" e "acque non conformi".

*Obiettivi:*

1. *ripristino della conformità nei tratti individuati come non idonei; tale ripristino deve essere prioritario per i tratti risultati idonei in un primo monitoraggio e non conformi nei monitoraggi successivi;*
2. *mantenimento della conformità nei i tratti classificati come idonei;*
3. *progressiva estensione dei tratti designati a tutti i corpi idrici significativi, di interesse ambientale e potenzialmente influenti sui corpi idrici significativi in modo da assicurare una copertura uniforme del territorio regionale.*

#### **2.2.3.3 Acque destinate alla vita dei molluschi**

Come evidenziato nel par. 6.3 della Relazione Generale - Sezione III, elaborato R1.3 "Quadro conoscitivo", la classificazione delle acque destinate alla vita dei molluschi, effettuata ai sensi del D.Lgs. 152/99 e relativa al 2002-2003, mostra uno stato di criticità diffusa; tali acque risultano, per il territorio regionale, in massima parte "richiedenti miglioramento".





REGIONE ABRUZZO  
 DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, GESTIONE INTEGRATA DEI BACINI  
 IDROGRAFICI, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA  
 SERVIZIO ACQUE E DEMANIO IDRICO

*Obiettivi:*

1. *ripristino della conformità nei tratti individuati come non idonei; tale ripristino deve essere prioritario per i tratti risultati idonei in un primo monitoraggio e non conformi nei monitoraggi successivi;*
2. *mantenimento della conformità nei i tratti classificati come idonei.*

**2.2.3.4 Acque destinate alla balneazione**

I risultati della campagna di monitoraggio relativa all'anno 2005 e la conseguente classificazione delle acque destinate alla balneazione per l'anno 2006, ha evidenziato che la maggior parte delle acque prospicienti la costa abruzzese sono risultate idonee alla balneazione con parametri che rientrano nei limiti fissati dal D.P.R. n. 470 del 8 giugno 1982 e s.m.l. (art. 83 del D.Lgs. 152/06). Criticità si evidenziano generalmente in corrispondenza delle foci dei corsi d'acqua.

*Obiettivi:*

1. *ripristino della conformità nei tratti individuati come non idonei; tale ripristino deve essere prioritario per i tratti risultati idonei in un primo monitoraggio e non conformi nei monitoraggi successivi;*
2. *mantenimento della conformità nei i tratti classificati come idonei.*



A seguito del recepimento della Direttiva 2006/7/CE avvenuto in parte con il D.Lgs. n.94 dell'11 luglio 2007 "Attuazione della Direttiva 2006/7/Ce, concernente la gestione delle acque di balneazione, nella parte relativa all'ossigeno disciolto"<sup>5</sup>, è in atto la fase di concertazione tra Stato e Regione con lo scopo di definire le modalità operative e i parametri del monitoraggio ai fini della classificazione dello stato di qualità delle acque di balneazione.

In sintesi, la direttiva comunitaria stabilisce disposizioni in materia di:

- monitoraggio e classificazione della qualità delle acque di balneazione;
- gestione della qualità delle acque di balneazione;
- informazione al pubblico in merito alla qualità delle acque di balneazione.

La Direttiva 2006/7/CE introduce, rispetto alla precedente Direttiva 76/160/CEE [decreto di recepimento: il D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470 "Attuazione della Direttiva (CEE) n. 76/160 relativa

<sup>5</sup> Articolo 1, comma 2: "Ai fini del giudizio di idoneità per l'individuazione delle zone di balneazione delle acque, in sede di svolgimento delle indagini per determinare i potenziali rischi per la salute umana non rileva la valutazione del parametro dell'ossigeno disciolto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470".



REGIONE ABRUZZO  
 DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, GESTIONE INTEGRATA DEI BACINI  
 IDROGRAFICI, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA  
 SERVIZIO ACQUE E DEMANIO IDRICO



alla qualità delle acque di balneazione"] alcune modifiche tra cui:

- la maggiore razionalizzazione del monitoraggio: [n.2 parametri (enterococchi intestinali ed *Escherischia coli*) rispetto ai 19 della precedente direttiva, minore frequenza di campionamento, possibilità di definire un'area omogenea];
- le valutazioni dello stato di qualità delle acque di balneazione in livelli di qualità scarsa, sufficiente, buona ed eccellente;
- l'individuazione delle misure di miglioramento per i siti non conformi.

#### 2.2.4 Aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento

##### 2.2.4.1 Aree sensibili

Ai sensi del comma 1 lettera a) dell'art. 91 del D.Lgs 152/06 e dell'Allegato 6 alla Parte Terza dello stesso, sono stati individuati come sensibili i seguenti laghi ed i rispettivi fiumi afferenti per un tratto di 10 Km:

- Lago di Barrea e Fiume Sangro;
- Lago di Bomba e Fiume Sangro;
- Lago di Casoli e Fiume Aventino;
- Lago di Penne e Fiume Tavo;
- Lago di Scanno e Torrente Tasso.



Il Lago di Barrea è stato individuato anche quale "zone umida" ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.

*Obiettivi:*

1. sottoporre a trattamenti più spinti le acque reflue urbane provenienti da agglomerati con più di 10.000 abitanti equivalenti (a.e.) e che scaricano in acque recipienti individuate quali aree sensibili, ovvero in bacini drenanti afferenti alle aree sensibili.
2. estendere, ove necessario, l'obbligo di cui al punto precedente anche ad impianti a servizio di agglomerati superiori a 2000 a.e..

##### 2.2.4.2 Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola

Con D.G.R. n. 332 del 21 marzo 2005, pubblicato sul BUR n. 30 del 3 giugno 2005, la regione Abruzzo ha effettuato una prima individuazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (cfr. Quadro Conoscitivo, § 7.2). In particolare sono state delimitate le seguenti aree:

- aree in cui è già presente un inquinamento generalizzato da nitrati ("zone vulnerabili" e "zone di intervento interne");





REGIONE ABRUZZO  
 DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, GESTIONE INTEGRATA DEI BACINI  
 IDROGRAFICI, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA  
 SERVIZIO ACQUE E DEMANIO IDRICO

- aree ritenute potenzialmente vulnerabili a pericolosità elevata o media e possibili zone di intervento.

*Obiettivi:*

1. *attuazione del Programmi di Azione per la tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento causato dai nitrati di origine agricola, come previsto dal D.Lgs. 152/06 (Allegato 7 – Parte A IV- "Indicazione e misure per i programmi di azione");*
2. *realizzazione di programmi di controllo e di monitoraggio per la verifica dell'efficacia del Programma di Azione;*
3. *realizzazione di ulteriori indagini, ovvero di un programma di controllo e di sorveglianza necessario all'aggiornamento dello stato eutrofico dei corpi idrici.*

**2.2.4.3 Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari**

In base ai risultati dello studio finalizzato all'individuazione delle aree potenzialmente vulnerabili ai prodotti fitosanitari ed al monitoraggio effettuato, sono risultate nel territorio regionale diverse positività ai residui di fitosanitari. In particolare sono state evidenziate criticità più marcate sul fiume Vibrata e nei corpi idrico sotterranei Piana del Vibrata, Piano del Tordino Piana del Tronto e Piana del Vomano.

Con la rete di monitoraggio utilizzata non è stato ancora possibile individuare zone vulnerabili ai fitosanitari, ma tutte le aree in cui sono state rilevate positività a tali residui sono già oggetto di un monitoraggio di maggiore dettaglio.

*Obiettivi:*

1. *svolgimento di un monitoraggio di maggiore dettaglio per l'eventuale identificazione di zone vulnerabili da prodotti fitosanitari;*
2. *svolgimento di attività di controllo sanitario e ambientale degli effetti derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari e di azioni di protezione comprensive di limitazioni o interdizioni d'impiego dei principi attivi considerati più impattanti.*





REGIONE ABRUZZO  
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, GESTIONE INTEGRATA DEI BACINI  
IDROGRAFICI, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA  
SERVIZIO ACQUE E DEMANIO IDRICO



### 2.3 Obiettivi per la tutela quantitativa della risorsa

Gli obiettivi per la tutela quantitativa della risorsa idrica sono riferibili sia ai corpi idrici superficiali sia a quelli sotterranei, in quanto le caratteristiche idrogeologiche della regione sono tali da determinare una cospicua interconnessione tra idrografia di superficie e circolazione idrica sotterranea.

Inoltre, gli obiettivi per la tutela quantitativa della risorsa idrica non possono essere scissi, se non in termini puramente concettuali, da quelli per la tutela qualitativa, in quanto la diluizione degli inquinanti apportati ai corpi idrici deriva dalla disponibilità idrica; questo fa sì che la modifica delle concessioni possa, almeno in alcuni casi, risultare una misura non necessariamente derivante dal perseguimento di obiettivi quantitativi, quanto qualitativi.

*Obiettivi per la tutela quantitativa delle acque superficiali:*

1. *individuazione dei criteri di regolazione delle portate in alveo, finalizzati al mantenimento di portate atte a garantire il deflusso minimo vitale (DMV) dei corsi d'acqua;*
2. *individuazione di criteri che garantiscano l'uso razionale della risorsa, sostenibile sul medio-lungo periodo.*

*Obiettivi per la tutela quantitativa della risorsa sotterranea:*

1. *interventi di recupero e/o tutela finalizzati a ripristinare l'equilibrio, in termini quantitativi, delle condizioni idrogeologiche naturali dei corpi idrici;*
2. *individuazione di criteri che garantiscano un uso più razionale della risorsa, sostenibile sul medio-lungo periodo.*





REGIONE ABRUZZO  
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, GESTIONE INTEGRATA DEI BACINI  
IDROGRAFICI, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA  
SERVIZIO ACQUE E DEMANIO IDRICO

### 3. DEFINIZIONE DELLE STRATEGIE DI INTERVENTO

Al fine di individuare le strategie di intervento utili al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale precedentemente illustrati sono state elaborate le informazioni ed i dati acquisiti durante la fase conoscitiva (Relazione Generale, Sezione III, R1.3 "Quadro conoscitivo").

Sulla base degli indirizzi di piano di seguito descritti, saranno predisposte, come evidenziato in premessa, le misure e le azioni di riferimento da applicare nell'ambito del territorio regionale a ciascun bacino idrografico, in conformità con le misure obbligatorie e già adottate o previste a livello normativo e nei programmi di intervento esistenti. Quanto segue ha pertanto lo scopo di delineare gli indirizzi programmatici della Regione per la tutela delle risorse idriche. La traduzione degli indirizzi forniti nel presente documento in misure di tutela operative vincolanti per i soggetti destinatari avverrà al momento dell'adozione del Piano di Tutela delle Acque e richiede, nella maggior parte dei casi, l'acquisizione di conoscenze di dettaglio che consentano di "calare" adeguatamente gli interventi sul territorio regionale.

Le strategie di intervento individuate sono state organizzate nelle seguenti categorie tipologiche:

- strategie di intervento per la **tutela qualitativa** della risorsa idrica;
- strategie di intervento per la **tutela quantitativa** della risorsa idrica;
- strategie di intervento per l'**approfondimento dello stato conoscitivo** ai fini gestionali.





REGIONE ABRUZZO  
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, GESTIONE INTEGRATA DEI BACINI  
IDROGRAFICI, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA  
SERVIZIO ACQUE E DEMANIO IDRICO



## 4. STRATEGIE DI INTERVENTO PER LA TUTELA QUALITATIVA DELLA RISORSA IDRICA

### 4.1 Disciplina degli scarichi

#### 4.1.1 Linee di intervento per gli impianti di depurazione a servizio degli agglomerati superiori ai 2.000 abitanti equivalenti.

##### 1. Adeguamento agglomerati superiori a 2000 abitanti equivalenti:

Ai sensi della Direttiva 91/271/CE e del DM 18/9/02 è stata effettuata, sulla base dei dati forniti dagli Enti d'Ambito e dai Gestori del Servizio Idrico Integrato, la ricognizione degli agglomerati superiori a 2.000 abitanti equivalenti (a.e.) presenti nel territorio regionale. I risultati della preliminare ricognizione sono riportati, per ciascun bacino idrografico, nella relativa Scheda Monografica (Relazione Generale – Sezione V, Elaborato R1.5). Tale preliminare ricognizione è aggiornata ed integrata ai sensi dell'art. 7 comma 10 della L.R. n. 17 del 24 novembre 2008 recante "Norme regionali contenenti l'attuazione della Parte Terza del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e disposizioni in materia di personale".

Considerato che ai sensi della Direttiva citata tutti gli agglomerati con carico generato compreso tra 2000 e 15000 a.e., dovevano conformarsi alle prescrizioni previste dalla stessa entro il 31/12/2005, mentre quelli con carico generato superiore a 15.000 a.e. dovevano risultare conformi già dal 31/12/2000, è prioritaria, ai fini del Piano di Tutela, la realizzazione, da parte degli Enti d'Ambito e dei Gestori del Servizio Idrico Integrato, degli interventi volti a garantire la conformità di tali agglomerati alla Direttiva 91/271/CE.

Gli agglomerati sono "conformi" alla direttiva 91/271/CEE qualora rispettino le prescrizioni della direttiva stessa, sia dal punto di vista dei sistemi di raccolta e collettamento (il 100% del carico generato deve essere collettato alla rete fognaria), sia dal punto di vista impiantistico (il dimensionamento dei depuratori deve essere adeguato rispetto al carico generato dall'agglomerato, e gli impianti devono garantire il rispetto dei limiti di emissione della tabella 1 All. 5 parte III del D.Lgs. 152/06 (aree normali) o della tabella 2 All. 5 parte III del D.Lgs. 152/06 (aree sensibili)).

La ricognizione sopra citata, effettuata sulla base dei dati raccolti presso Enti d'Ambito e Gestori del Servizio Idrico Integrato con la compilazione del "Questionario 2007", ha permesso di individuare l'elenco degli agglomerati non conformi alla Direttiva 91/271 e delle relative cause di non conformità, ai sensi del DM 18/09/02.

Fermo restando l'obbligo del rispetto delle scadenze fissate dalla normativa comunitaria e nazionale già citate e le conseguenze derivanti dalla mancata applicazione delle stesse, deve





REGIONE ABRUZZO  
 DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, GESTIONE INTEGRATA DEI BACINI  
 IDROGRAFICI, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA  
 SERVIZIO ACQUE E DEMANIO IDRICO

essere garantito, con l'attuazione del Piano di Tutela, il raggiungimento della piena conformità alla Direttiva citata degli agglomerati di che trattasi.

2. Prescrizioni e limiti per impianti a servizio di agglomerati superiori a 2.000 a.e.

- a) Gli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati di consistenza superiore a 2.000 a.e., qualunque sia la capacità di progetto dell'impianto, devono rispettare i limiti di cui all'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06;
- b) Gli scarichi di impianti di depurazione di acque reflue urbane a servizio di agglomerati con carico generato pari o superiore a 2.000 a.e., ad esclusione degli impianti di trattamento che applicano tecnologie naturali quali fitodepurazione e lagunaggio, devono essere dotati di un trattamento di disinfezione da utilizzarsi in caso di eventuali emergenze relative a situazioni di rischio sanitario. Tali sistemi di disinfezione sono obbligatori per gli scarichi di acque reflue urbane recapitanti in corpi idrici utilizzati a scopo potabile;
- c) Gli scarichi di impianti di depurazione di acque reflue urbane a servizio di agglomerati con carico generato pari o superiore a 10.000 a.e. che recapitano in aree sensibili, ovvero nei bacini drenanti che gravano sulle aree sensibili, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 152/06, debbono essere sottoposti a trattamenti secondari ad alte prestazioni e/o più spinti del secondario per l'abbattimento dell'azoto e del fosforo nel rispetto dei valori limite di emissione previsti dalla Tabella 2 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06;
- d) La Regione individua, sulla base delle specificità locali, specifiche prescrizioni anche per :
- gli scarichi di impianti di depurazione di acque reflue urbane a servizio di agglomerati con carico generato pari o superiore a 2.000 a.e. che recapitano in aree sensibili, ovvero nei bacini drenanti che gravano sulle aree sensibili ai sensi del D.Lgs. 152/06.
  - gli scarichi di impianti di depurazione a servizio di agglomerati con carico generato pari o superiore a 2.000 a.e. che recapitano in zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola.
- e) Fermo restando le disposizioni già contenute nella D.G.R. del 20 febbraio 2004 n. 103 recante "Disposizioni sui controlli degli scarichi di acque reflue in applicazione del D.Lgs n. 152/99 e s.m.i. e relativa gestione delle spese", la Regione definisce le modalità e i tempi secondo i quali gli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane devono dotarsi di sistemi di misura e di controllo (misuratori di portata e autocampionatori).
- f) I sistemi di disinfezione a clorazione dovranno essere gradualmente sostituiti da sistemi





REGIONE ABRUZZO  
 DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, GESTIONE INTEGRATA DEI BACINI  
 IDROGRAFICI, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA  
 SERVIZIO ACQUE E DEMANIO IDRICO



di disinfezione alternativi quali l'impiego di ozono, acido peracetico, raggi UV o altri trattamenti di pari efficacia purché privi di cloro;

3. Ulteriori indicazioni a cui tendere ai fini della tutela della risorsa idrica:

- La Regione promuove, sui nuovi impianti di dimensioni maggiori, l'installazione di sistemi di telemonitoraggio e di telecontrollo;
- La Regione promuove lo sviluppo di "impianti di depurazione consortili", sia per il trattamento di reflui civili che industriali, da realizzarsi mediante l'aggregazione tecnico-gestionale dei piccoli impianti. I vantaggi conseguenti tale centralizzazione sono diversi: gli impianti diventano più sicuri, di più facile gestione, meno costosi, gli eventuali strumenti per il telecontrollo e/o il monitoraggio diventano più efficaci e più efficienti.

**4.1.2 Linee di intervento per impianti di depurazione a servizio degli agglomerati inferiori a 2.000 a.e.**

La L.R. 17/2008 disciplina al Capo III, tra le altre cose, i limiti e gli indirizzi tecnici per gli scarichi di acque reflue urbane con un numero di abitanti equivalenti inferiori a 2000 a.e..

Ai sensi della succitata legge, gli scarichi in corpi idrici superficiali di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con un numero di abitanti equivalenti inferiore a 2.000 devono essere conformi alla Tabella C allegata alla stessa legge, per il primo anno di applicazione della legge e alla tabella C bis negli anni successivi.

Gli scarichi al suolo di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con un numero di abitanti equivalenti inferiore a 2.000, devono essere sottoposti ai trattamenti previsti nella tabella B allegata alla stessa legge regionale.

Al fine di consentire la ricognizione degli agglomerati inferiori a 2.000 a.e. e la redazione dell'elenco degli impianti esistenti a servizio degli agglomerati inferiori a 2.000 a.e., come previsto dal comma 10 dell'Art. 6 della Legge citata, gli Enti d'Ambito, inviano entro 2 mesi dall'adozione del Piano di Tutela, alla competente Direzione Regionale e alla provincia competente per territorio le seguenti informazioni, per il territorio di propria competenza:

- o Elenco degli agglomerati inferiori a 2000 a.e. con indicazione del carico generato calcolato come somma degli abitanti residenti (dati ISTAT) dei fluttuanti e degli abitanti equivalenti industriali allacciati alla rete fognaria.
- o Per ciascun agglomerato va indicato l'elenco degli impianti a servizio dello stesso, con le seguenti informazioni:
  - nominativo dell'impianto
  - località
  - comune di appartenenza





REGIONE ABRUZZO  
 DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, GESTIONE INTEGRATA DEI BACINI  
 IDROGRAFICI, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA  
 SERVIZIO ACQUE E DEMANIO IDRICO

- coordinate geografiche in Gauss Boaga dell'impianto
- bacino idrografico di appartenenza
- tipologia di corpo recettore (suolo/strati superficiali del sottosuolo/corsi d'acqua superficiale)
- denominazione del corpo idrico recettore
- tipologia di refluo trattato (domestico, acque reflue urbane, etc.)
- tipologia di impianto
- sistemi aggiuntivi di trattamento (fossa imhoff seguita da fitodepurazione; fossa imhoff preceduta da disoleatore, etc.)
- capacità organica di progetto (in a.e.)
- carico in ingresso all'impianto (in a.e.)
- stato di efficienza (scarso/sufficiente)
- stato di manutenzione (insufficiente/sufficiente)
- numero e data del provvedimento di autorizzazione allo scarico
- eventuali prescrizioni da rispettare indicate nel provvedimento autorizzativi

All'elenco deve essere allegato, per ciascun impianto anche copia dei certificati analitici dello scarico relativi all'ultimo anno di gestione che evidenzino, nel caso di recapito in corsi d'acqua superficiali, il rispetto dei limiti indicati nella Tabella Cbis della L.R. 17/08.

In caso di mancato rispetto dei suddetti limiti deve essere presentato un piano di adeguamento dell'impianto per il raggiungimento dei suddetti limiti ed i tempi di realizzazione.

Al fine di raggiungere gli obiettivi di qualità previsti nel Piano di Tutela, tenuto conto dell'elaborato di piano "Studio finalizzato all'individuazione delle soluzioni depurative ottimali delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati con carico generato inferiore a 2.000 a.e.", saranno seguite le seguenti linee di intervento:

1. Divieto di attivazione di nuovi scarichi di acque reflue urbane, in corpi idrici superficiali, provenienti da impianti di trattamento costituiti esclusivamente da fosse imhoff. I nuovi scarichi in corpo idrico superficiale di agglomerati di consistenza inferiore a 2000 a.e. dovranno rispettare i limiti previsti nella colonna "da 251 a 2000 a.e." della Tabella Cbis della L.R 17/08.
2. Ove necessario, la Regione sottopone a specifiche prescrizioni gli scarichi in corpi idrici superficiali di impianti di depurazione di acque reflue urbane a servizio di agglomerati con carico generato compreso tra 250 e 2.000 a.e. che recapitano acque superficiali designate in zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola.
3. Per tutti gli agglomerati con popolazione equivalente compresa tra 50 e 2.000 A.E. è auspicabile il ricorso a tecnologie di depurazione naturale quale il lagunaggio o la fitodepurazione, o tecnologie come filtri percolatori o impianti di ossidazione totale, così come previsto dall'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06. Nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola va evitato l'utilizzo di sistemi di depurazione quali subirrigazione, lagunaggio, letti di infiltrazione o percolamento. Si rimanda, per la scelta del sistema di trattamento più idoneo, al citato "Studio finalizzato all'individuazione delle



REGIONE ABRUZZO  
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, GESTIONE INTEGRATA DEI BACINI  
IDROGRAFICI, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA  
SERVIZIO ACQUE E DEMANIO IDRICO



soluzioni depurative ottimali delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati con carico generato inferiore a 2.000 a.e.”.

4. Relativamente agli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti inferiore a 2.000 a.e., in caso di fognature in cui recapitano anche acque reflue industriali, restano ferme le disposizioni della L.R. 17/2008;
5. La Regione promuove la graduale dismissione delle fosse imhoff quale sistema di depurazione esclusivo a servizio di agglomerati inferiori a 2000 a.e. Tale dismissione dovrà dare priorità agli impianti ricadenti in aree sensibili, vulnerabili da nitrati e nei bacini relativi a corsi d'acqua o tratti di essi caratterizzati da uno Stato Ambientale (SACA) pari o inferiore a "sufficiente".

#### **4.1.3 Disciplina degli impianti di depurazione caratterizzati da forte fluttuazione stagionale (L.R. 17/08; Capo IV)**

- Ai sensi del Capo IV della L.R. 17/08, si definisce impianto di depurazione a forte fluttuazione stagionale quello in cui viene registrata una variazione stagionale degli abitanti equivalenti serviti che provochi una variazione di carico idraulico superiore al 30% rispetto al carico stagionale minimo dell'impianto stessa. La variazione stagionale sopra descritta deve essere valutata su un periodo di almeno 90 giorni consecutivi, durante il quale il carico idraulico oltrepassi il suddetto limite del 30% per almeno 45 giorni, anche se non continuativamente.
- Relativamente ad impianti a forte fluttuazione stagionale, se la fluttuazione è tale che, nei diversi periodi dell'anno, il carico dell'impianto rimane sempre nell'ambito della stessa classe tra quelle individuate dalla Tabella 1 e dalle tabelle relative al numero di campionamenti e controlli riportate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06, nonché della Tabella A del D.G.R. 103/04, all'impianto si applicano i limiti di emissione e le prescrizioni previste nelle suddette normative per la relativa classe di appartenenza. Qualora, invece, la fluttuazione stagionale sia tale che, nei diversi periodi dell'anno, il carico dell'impianto si inquadra in diverse classi previste nell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06, si applicano sempre i limiti di emissione e le frequenze di campionamento e controllo relativo al carico più elevato;
- Tutti gli impianti di depurazione di acque reflue urbane che trattano scarichi a forte fluttuazione stagionale devono essere muniti di misuratore di portata. Le portate medie giornaliere devono essere registrate e tenute a disposizione dell'Autorità competente;
- Per le modalità di adeguamento degli impianti alle previsioni suddette in materia di forte fluttuazione stagionale, si rimanda a quanto previsto dalla L.R. 17/08, art. 10 e 11.







REGIONE ABRUZZO  
 DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, GESTIONE INTEGRATA DEI BACINI  
 IDROGRAFICI, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA  
 SERVIZIO ACQUE E DEMANIO IDRICO

#### 4.1.4 Linee di intervento inerenti le reti fognarie e i relativi scarichi

Ai sensi dell'art. 74 , comma 1 lettera ee) del decreto, per rete fognaria separata si intende la rete fognaria costituita da due condotte, di cui:

- una che canalizza le sole acque meteoriche di dilavamento e può essere dotata di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia;
- l'altra che canalizza le altre acque reflue unitamente alle eventuali acque di prima pioggia.

Al fine di procedere al risanamento delle reti fognarie esistenti, gli Enti d'Ambito dovranno inserire nei Piani d'Ambito, ove non già presente, il catasto dello stato delle reti fognarie esistenti con l'indicazione di:

- tipologia della rete fognaria (mista o separata);
- materiale di costruzione,
- stato di manutenzione,
- stato degli allacciamenti,
- età delle rete,
- stato di conservazione,
- indicazione della presenza di perdite dalle reti e stima dell'entità di tali perdite.

Sulla base di tale catasto gli Enti d'Ambito elaboreranno programmi per garantire progressivamente il risanamento delle reti fognarie dando priorità alle reti fognarie afferenti le zone vulnerabili da nitrati e nelle zone di rispetto delle acque destinate al consumo umano.

#### Acque di prima pioggia e sfioratori di piena delle reti fognarie miste:

##### *Acque di prima pioggia:*

Le acque di prima pioggia sono costituite dalle acque di scorrimento superficiale defluite nei primi istanti di un evento di precipitazione e di norma caratterizzate da elevate concentrazioni di sostanze inquinanti, spesso superiori a quelle registrate negli stessi reflui in condizioni ordinarie. A seguito degli eventi di precipitazione, infatti, le acque meteoriche operano il dilavamento delle superfici causando il trasporto in fognatura di sostanze inquinanti tra le quali, principalmente, solidi sedimentabili (organici o inorganici), elementi nutritivi, batteri, oli, grassi e metalli pesanti; tale fenomeno è noto con il nome di first flush.

L'inquinamento provocato dalle acque di scorrimento superficiale delle aree urbanizzate è ormai riconosciuto come una delle maggiori cause nell'alterazione della qualità dei corpi idrici ricettori.

La corretta gestione di tali acque richiede anzitutto la determinazione dei volumi di acqua meteorica effettivamente interessati dal fenomeno del first flush. La difficoltà principale risiede





REGIONE ABRUZZO  
 DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, GESTIONE INTEGRATA DEI BACINI  
 IDROGRAFICI, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA  
 SERVIZIO ACQUE E DEMANIO IDRICO



nel fatto che la qualità delle acque di prima pioggia, per la natura dei processi che regolano il dilavamento degli inquinanti dalle superfici urbane, risulta fortemente dipendente dalla specificità del sito in esame e in particolare dalle caratteristiche idrologiche, climatiche e morfologiche dell'area drenata. Inoltre, il picco di inquinamento dipende dall'intensità dell'evento meteorico: nel caso, ad esempio, di pioggia di bassa intensità il dilavamento degli inquinanti potrebbe risultare praticamente nullo. L'individuazione delle portate che necessitano di captazione e trattamento è quindi vincolata a un'accurata caratterizzazione delle acque di prima pioggia in termini quali-quantitativi.

Sulla base dell'esperienza di altre regioni<sup>6</sup> e di considerazioni derivanti da approfondimenti storici e tecnici sulle situazioni locali collegate agli eventi meteorici, si propone la seguente definizione delle acque di prima pioggia:

***le acque di prima pioggia sono identificate come i primi 40 m<sup>3</sup> di acqua per ettaro sulla superficie scolante servita dalla fognatura, per eventi meteorici distanziati tra loro di almeno 7 giorni.***

Tale definizione è giustificata dall'aver considerato un coefficiente di afflusso medio tra quelli normalmente utilizzati per superfici impermeabilizzate e non.

*Acque meteoriche in fognature miste:*

Il sistema di drenaggio urbano di tipo misto è costituito da collettori unici che convogliano all'impianto di trattamento ovvero al recettore finale le acque reflue urbane intese anche come miscela di acque reflue domestiche ed industriali nonché le acque meteoriche di dilavamento in occasione di precipitazioni. Il loro dimensionamento, pertanto, sarà basato sulle portate delle acque meteoriche che risultano prevalenti anche rispetto alle portate delle altre acque reflue in occasione dei massimi eventi previsti in progetto.

Tenuto conto che in tempo di pioggia l'impianto di trattamento delle acque reflue, in ingresso, può accettare portate, normalmente definite "nere diluite", poco superiori a quelle "nere medie di tempo secco", la portata eccedente detto valore deve essere scaricata direttamente nei corpi idrici ricettori attraverso appositi manufatti denominati "scolmatori" o "scaricatori di piena";

<sup>6</sup> I criteri adottati dalla Regione Lombardia (L.R.62/85) per la quantificazione delle acque di prima pioggia identificano le stesse nei primi 5 mm di acqua uniformemente distribuita su tutta la superficie scolante servita dalla fognatura. Per il calcolo delle portate assume che tale valore si verifichi in un periodo di tempo di 15 minuti per eventi meteorici distanziati tra loro di almeno 48 ore. I coefficienti di afflusso alla rete sono considerati pari a:

- 1 per superfici lastricate od impermeabilizzate
- 0,3 per superfici permeabili di qualsiasi tipo.

Restano escluse da tale computo le superfici coltivate.

Considerando i suddetti parametri e tenendo conto della prassi progettuale consolidata, il volume di acque di prima pioggia da contenere e/o sottoporre a trattamento risulta compreso tra 25 e 50 m<sup>3</sup> per ettaro.





REGIONE ABRUZZO  
 DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, GESTIONE INTEGRATA DEI BACINI  
 IDROGRAFICI, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA  
 SERVIZIO ACQUE E DEMANIO IDRICO

questi sono realizzati lungo la rete quando sia possibile lo scarico in idoneo recettore (scaricatori di alleggerimento) o comunque all'ingresso dell'impianto di trattamento come by-pass dell'impianto, eventualmente previa disinfezione. Le portate di supero da recapitare nei recettori sono definite in base alle esigenze idrauliche ed ambientali del recettore, tenendo conto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici definiti dal PTA.

Fermo restando che nella progettazione di detti interventi i parametri di riferimento, per quanto possibile, dovranno essere validati da studi specifici, la normale prassi progettuale e le normative del settore prevedono generalmente che le portate nere diluite siano commisurate a 3-5 volte le portate nere medie; ne consegue che nell'impianto saranno convogliate portate di pioggia pari a 2-4 volte le portate nere medie.

*Disciplina delle acque di prima pioggia in fognature miste:*

Le misure di tutela del PTA prevederanno la graduale realizzazione, in corrispondenza degli scolmatori e/o all'ingresso dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane, di sistemi di accumulo delle acque di prima pioggia (vasche di prima pioggia). Tali acque di prima pioggia vanno successivamente, ad evento meteorico terminato, alimentate all'impianto di trattamento. La portata eccedente le acque di prima pioggia può essere convogliata, tramite gli scolmatori o il by-pass dell'impianto di depurazione, direttamente nei corpi idrici recettori. Lo scarico degli scolmatori deve essere preventivamente autorizzato ;

Al fine di procedere gradualmente alla disciplina sopra richiamata per gli scarichi di acque di prima pioggia in fognature miste, i Piani d'Ambito dovranno essere aggiornati con le seguenti informazioni, ove non già presenti:

- o ubicazione degli scolmatori per ogni sistema fognario;
- o corpo recettore per ogni scolmatore;
- o indicazione e dimensione dell'area scolante afferente ad ogni fognatura;

Sulla base di tali informazioni, gli Enti d'Ambito elaboreranno programmi per l'applicazione della disciplina degli scarichi di acque di prima pioggia in fognature miste, dando priorità agli agglomerati con almeno 10.000 a.e. i cui reflui recapitano in corsi d'acqua o tratti di essi classificati in Stato Ambientale "scadente" o "pessimo" (cfr. Elaborato R 1.5 Relazione Generale Sezione V "Schede Monografiche" ) Sono fatte salve situazioni particolari ove non vi sia la possibilità tecnica di realizzazione di tali sistemi a costi sostenibili.

Le nuove reti fognarie e gli ampliamenti di reti fognarie esistenti dovranno prevedere la realizzazione di sistemi di raccolta e smaltimento delle acque di prima pioggia.



REGIONE ABRUZZO  
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, GESTIONE INTEGRATA DEI BACINI  
IDROGRAFICI, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA  
SERVIZIO ACQUE E DEMANIO IDRICO



#### 4.1.5 Disposizioni inerenti le acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne

Si rimanda alla L.R. 17/08 contenente al Capo V:

- Art. 17 "Disciplina delle acque di prima pioggia o di lavaggio di aree esterne a rischio di dilavamento di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici. Campo di applicazione";
- Art. 18 "Disciplina delle acque di prima pioggia o di lavaggio di aree esterne a rischio di dilavamento di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici. Prescrizioni ed esenzioni";
- Art. 19 "Disciplina delle acque di prima pioggia o di lavaggio di aree esterne a rischio di dilavamento di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici. Adeguamento".

#### 4.1.6 Approvazione dei progetti degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane

Per la disciplina dell'approvazione dei progetti degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane si rimanda alla L.R. 17/08 capo VI contenente:

- Art. 20 "Campo di applicazione e fasi autorizzative";
- Art. 21 "Documentazione".

Per quanto concerne i criteri tecnici per la valutazione dei progetti degli impianti di depurazione si rimanda alla Delibera di Giunta regionale da emanare ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. 17/08.



#### 4.1.7 Disposizioni relative alle acque reflue domestiche e assimilabili

Si rimanda alla L.R. 17/08 contenente:

- Capo II Art. 2 Individuazione delle "Categorie di acque assimilabili alle domestiche";
- Capo II Art. 3 disciplina delle "Autorizzazioni per lo scarico in rete fognaria" delle acque reflue assimilabili alle domestiche;
- Capo II Art. 4 disciplina delle "Autorizzazioni allo scarico sul suolo, su strati superficiali del sottosuolo o in corpi idrici superficiali" delle acque reflue domestiche ed assimilabili alle domestiche;



REGIONE ABRUZZO  
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, GESTIONE INTEGRATA DEI BACINI  
IDROGRAFICI, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA  
SERVIZIO ACQUE E DEMANIO IDRICO

- Capo III "Limiti ed indirizzi tecnici per gli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con un numero di abitanti equivalenti inferiore a 2.000 e per scarichi di acque reflue domestiche ed assimilabili".

#### 4.1.8 Linee di intervento per gli scarichi di acque reflue industriali

1. Qualunque sia la potenzialità dell'impianto di depurazione, gli scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali devono essere conformi ai limiti di emissione indicati nella Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte del decreto e devono inoltre essere rispettati i limiti di emissione fissati nella tabella 3/A dell'Allegato 5 alla Parte Terza del Decreto per gli specifici cicli produttivi ivi riportati.
2. Gli scarichi di impianti di depurazione di acque reflue industriali o di acque reflue urbane contenenti o meno acque reflue industriali, devono consentire, attraverso l'adeguamento delle fasi di trattamento del refluo, il raggiungimento degli standard di qualità ( limiti ) per le sostanze pericolose immesse nell'ambiente acquatico di cui alle tabella 1/A e 1/B dell'Allegato 1 alla Parte Terza del D.Lgs 152/06.
3. Nelle situazioni di mancato rispetto degli standard di qualità ambientale, la Giunta Regionale definisce, ai sensi dell'art. 101 del decreto, limiti più restrittivi di quelli stabiliti per gli scarichi di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale, tenendo conto dei carichi massimi ammissibili, anche distinti per corpo idrico o per tratto di esso, e delle migliori tecnologie disponibili.
4. La Regione definisce gli obblighi in capo ai titolari degli scarichi industriali contenenti le sostanze di cui alle tabelle 1/A e 1/B dell'Allegato 1 alla Parte Terza del D.Lgs 152/06 relativamente alla posa in opera di misuratori di portata e campionatori in automatico al fine di consentire l'attuazione di controlli sistematici su ogni scarico industriale.
5. Fermo restando le disposizioni di cui all'art. 101 commi 4 e 5, le reti di scarico di acque reflue industriali di nuova realizzazione, all'interno del perimetro aziendale, dovranno prevedere linee separate di collettamento e scarico per le acque di processo, le acque di raffreddamento e le acque meteoriche. In caso di dimostrata impossibilità tecnica di realizzazione di tali linee separate devono essere predisposti idonei punti di campionamento che consentano di accertare le caratteristiche delle acque reflue di processo prima della loro miscelazione con le acque meteoriche e di raffreddamento.

#### 4.1.9 Controllo degli scarichi

1. Il controllo degli scarichi di impianti di trattamento delle acque reflue urbane è effettuato come indicato nella Deliberazione di Giunta Regionale del 20 febbraio 2004 n. 103 recante "Disposizioni sui controlli degli scarichi di acque reflue in applicazione del D.Lgs n. 152/99 e s.m.i. e relativa gestione delle spese" e nello schema di Accordo di Collaborazione tra





REGIONE ABRUZZO  
 DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, GESTIONE INTEGRATA DEI BACINI  
 IDROGRAFICI, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA  
 SERVIZIO ACQUE E DEMANIO IDRICO



ARTA, Province e Gestori degli impianti, previsto dalla DGR stessa e riportato in allegato al presente documento.

2. Indicazioni sui parametri della Tabella 3 e sulle sostanze pericolose oggetto dei controlli (dallo "schema di Accordo di Collaborazione tra ARTA, Province e Gestori degli impianti, previsto dalla DGR 103/04"):

- In occasione del rilascio di autorizzazioni allo scarico provenienti da nuovi impianti di depurazione di acque reflue urbane che raccolgono anche scarichi di insediamenti industriali o del rinnovo di autorizzazioni relative ad impianti esistenti, verrà seguita la seguente procedura:

Le Province acquisiranno dall'ARTA un parere preventivo al rilascio dell'autorizzazione. Nel parere, sulla base dell'esame della documentazione presentata dall'istante, l'ARTA evidenzierà le sostanze pericolose potenzialmente presenti nello scarico. Nell'individuazione delle sostanze pericolose l'ARTA terrà conto dei parametri di cui alla Tabella 3 e 5, Allegato 5 alla parte Terza del D.Lgs 152/06 e di tutte le sostanze riportate nella Tabelle 1A e 1B dell'Allegato 1 alla parte Terza del decreto. Il rilascio dell'autorizzazione dovrà avvenire, ai sensi dell'art. 124 comma 7 del D.Lgs 152/06, entro 60 giorni dalla ricezione della domanda completa di tutta la documentazione prevista. Tale termine si sospende per il periodo intercorrente dalla richiesta del parere di cui sopra alla sua acquisizione da parte della Provincia. Qualora il predetto termine dei 60 giorni debba essere aumentato a causa di evidenti complessità dell'istruttoria e nel caso che debbano essere acquisiti pareri ulteriori da parte di altri Enti, il responsabile del procedimento provvederà a dare giustificazione del ritardo all'interessato mediante comunicazione. La Provincia riporterà quindi nel provvedimento autorizzatorio le sostanze pericolose segnalate dall'ARTA. I controlli interni ed esterni sullo scarico saranno pertanto effettuati su tali parametri. Resta facoltà dell'ARTA, quale organo tecnico di controllo, di integrare, in sede locale, il numero e il tipo di parametri da ricercare nello scarico. Nel provvedimento autorizzatorio verrà anche sancito l'obbligo per il richiedente di comunicare tempestivamente qualsiasi variazione che porti ad una modifica quali-quantitativa dello scarico.

- Per il controllo di scarichi già autorizzati provenienti da impianti di depurazione di acque reflue urbane che raccolgono anche scarichi di insediamenti industriali e fino al rinnovo dell'autorizzazione stessa valgono le seguenti indicazioni: il controllo dei parametri della tabella 3 è rivolto a quelle sostanze che le attività presenti sul territorio possono scaricare in fognatura. Sarà cura dell'ARTA definire, a fronte della documentazione presentata dal Gestore dell'impianto sulla tipologia e sulle caratteristiche qualitative degli scarichi di acque reflue che recapitano nelle reti fognarie, previa approvazione della Provincia, i parametri della Tabella 3 da controllare per ciascuno scarico.





REGIONE ABRUZZO  
 DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, GESTIONE INTEGRATA DEI BACINI  
 IDROGRAFICI, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA  
 SERVIZIO ACQUE E DEMANIO IDRICO

3. L'ARTA assicura l'effettuazione di controlli sugli scarichi industriali sulla base di un programma che garantisca un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli. Per la definizione dei parametri caratterizzanti lo scarico industriale si applica la procedura già descritta al punto precedente (parere preventivo all'autorizzazione allo scarico da parte dell'ARTA ed inserimento, da parte delle Province, nel provvedimento autorizzatorio delle sostanze pericolose segnalate dall'ARTA).

#### 4.1.10 Flusso informativo dei dati sugli scarichi ai sensi dell'art. 75 comma 5 del D.Lgs 152/06

Al fine di assicurare il flusso informativo dei dati sugli scarichi al Ministero dell'Ambiente e alla Commissione Europea, ciascun Ente è responsabile dell'aggiornamento, della qualità e della completezza dei dati in proprio possesso, ed assicura il trasferimento di tali informazioni secondo il formato, i tempi e le modalità richieste dalla Regione e/o indicati nei decreti attuativi di cui all'art. 75 comma 5.

Di seguito sono definite le competenze in merito degli Enti coinvolti:

- o **Enti d'Ambito e Gestori del Servizio Idrico Integrato:**
  - dati relativi all'attuazione della Direttiva 91/271/CE (agglomerati, reti fognarie, impianti di depurazione, fanghi di depurazione).
  - dati relativi ai controlli interni sugli scarichi dei depuratori di acque reflue urbane.

Gli Enti d'Ambito assicurano il periodico trasferimento alla regione dei dati suindicati secondo le modalità ed il formato richiesti dalla Commissione Europea, dal Ministero dell'Ambiente nonché dalla regione stessa.
- o **Province:** dati relativi alle autorizzazioni allo scarico rilasciate. Le Province assicurano la raccolta, l'informatizzazione ed il trasferimento alla Regione dei dati relativi agli scarichi autorizzati utilizzando l'apposito software predisposto dalla Regione;
- o **ARTA:** dati relativi ai controlli sugli scarichi. L'ARTA assicura l'informatizzazione ed il trasferimento dei risultati analitici dei controlli sugli scarichi attraverso l'apposito software predisposto dalla Regione

#### 4.1.11 Linee di intervento relative al controllo delle sostanze pericolose nei corpi idrici e alla riduzione/eliminazione delle stesse

Sulla base dell'elenco delle sostanze pericolose potenzialmente presenti nel territorio regionale e delle relative fonti di origine, redatto secondo quanto descritto nel paragrafo 4.2.2 dell'Elaborato "Quadro Conoscitivo" e nei documenti in esso richiamati, la Regione



REGIONE ABRUZZO  
 DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, GESTIONE INTEGRATA DEI BACINI  
 IDROGRAFICI, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA  
 SERVIZIO ACQUE E DEMANIO IDRICO

15/08/09

prosegue il monitoraggio di tali sostanze e sulla base della risultanza di tale attività di monitoraggio vara programmi per l'eventuale riduzione o eliminazione delle sostanze pericolose dalle acque.

#### 4.2 Linee di intervento per il raggiungimento degli obiettivi di qualità delle acque dolci superficiali destinati alla produzione di acqua potabile

- 1) Le acque superficiali destinate al consumo umano sono classificate dalla Regione sulla base delle caratteristiche chimico-fisiche e microbiologiche di cui all'Allegato 2 alla Parte Terza D.Lgs. 152/06;
- 2) Per la disciplina relativa alla classificazione delle acque superficiali destinate ad uso potabile si rimanda all'art 23 della L.R 17/08 che indica modalità, tempi e competenze per la classificazione di tali acque.
- 3) Al completamento delle procedure di classificazione di cui al punto precedente la Regione, con disposizioni di attuazione del Piano di Tutela, stabilisce programmi per mantenere o adeguare la qualità delle acque superficiali destinate ad uso potabile secondo gli obiettivi di qualità definiti nell'Allegato 2 alla Parte Terza del decreto.



#### 4.3 Linee di intervento per la protezione degli acquiferi, delle acque sotterranee dall'inquinamento, nonché delle acque superficiali destinate al consumo umano (protezione statica e dinamica)

La protezione degli acquiferi (e, conseguentemente, delle acque sotterranee) dall'inquinamento può essere effettuata in vari modi, riconducibili ad interventi sul territorio e/o sulle opere di captazione. I tipi di intervento possono essere annoverati in due gruppi, uno detto di protezione statica e l'altro di protezione dinamica.


Alle opere di captazione "di modesta entità si applica, di norma, la sola protezione statica, mentre, per le captazioni di rilevante entità o interesse, la protezione statica è associata alla protezione dinamica" (Allegato 2, titolo II, punto 2 dell'accordo 12 dicembre 2002 della Conferenza Permanente per i Rapporti Stato - Regioni - Province Autonome, 2003).

##### 4.3.1 Protezione statica

Per protezione statica si intende la protezione della risorsa idrica mediante la definizione di Aree di Salvaguardia, all'interno delle quali vengono posti divieti, vincoli e regolamentazioni finalizzati alla prevenzione del degrado quali-quantitativo delle acque in afflusso alle opere di captazione, eventualmente con l'integrazione di opere strutturali in grado di minimizzare o eliminare i problemi di incompatibilità tra uso del territorio e qualità delle risorse idriche (da Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, 2003; modificata).

Le opere strutturali sono rappresentate da tutte quelle finalizzate alla salvaguardia della risorsa.





REGIONE ABRUZZO  
 DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, GESTIONE INTEGRATA DEI BACINI  
 IDROGRAFICI, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA  
 SERVIZIO ACQUE E DEMANIO IDRICO

Ad esempio: canali di guardia, fognature possibilmente coassiali, rivestimenti di fossi che alimentano la falda, ecc.

I divieti, i vincoli e le regolamentazioni sono quelli che, qui di seguito, sono sinteticamente indicati come vincoli territoriali.

I vincoli da imporre sul territorio fanno riferimento ad alcuni principi fondamentali che vanno rispettati in modo assoluto e inderogabile (anche con riferimento a situazioni che non dovessero essere state esplicitamente previste):

- o la necessità di preservare la qualità delle acque, ragion per cui lo stato di antropizzazione del territorio
  - va migliorato, mediante la delocalizzazione delle attività potenzialmente contaminanti, una gestione molto attenta di tutte le attività antropiche e la costruzione di opere strutturali che evitino l'infiltrazione di sostanze contaminanti nel sottosuolo;
  - non va in alcun modo peggiorato, in relazione alla possibilità di immissione, sia pure teorica, di contaminanti nel sottosuolo;
- o la necessità di preservare la potenzialità della risorsa idrica, ragion per cui:
  - l'utilizzazione della risorsa, nel suo complesso, deve rientrare nei limiti di bilancio;
  - nei piccoli bacini, la superficie esposta all'infiltrazione diretta dell'acqua di precipitazione:- laddove è possibile, deve aumentare nel tempo (in altri termini, si deve tendere alla progressiva eliminazione delle superfici coperte e/o impermeabilizzate);- in ogni caso, non deve diminuire (in altri termini, si deve evitare la copertura e/o l'impermeabilizzazione di superfici adibite a verde); pertanto, è da escludere la possibilità di pavimentare e/o di impermeabilizzare superfici disponibili per l'infiltrazione delle acque meteoriche, a meno che sia possibile recuperare al fenomeno di infiltrazione (all'interno dello stesso bacino) superfici di ampiezza almeno pari a quelle da coprire.
- o la necessità di preservare le proprietà terapeutiche delle acque (se queste sono riconosciute come minerali), ragion per cui:
  - o devono essere vietate e/o messe in sicurezza e/o allontanate dal bacino tutte le attività antropiche e le opere strutturali ed infrastrutturali che possano comportare anche semplici variazioni di chimismo delle acque sotterranee (sia pure in assenza di qualsiasi tipo di contaminazione);

Gli anzidetti principi devono rappresentare una rigida obbligatorietà nella gestione del territorio e nessuna azione deve assolutamente derogare da essi.

Peraltro, sono in piena sintonia con l'accordo 12 dicembre 2002 della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, il quale recita testualmente:

- o "la protezione statica ... tende a prevenire ed eliminare gli elementi di pericolo derivanti da" (allegato 2, titolo II, punto 1, lettere a, b, c, d):
  - "utilizzazioni specifiche, insediamenti ed attività in atto o previste";



## REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, GESTIONE INTEGRATA DEI BACINI  
IDROGRAFICI, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA  
SERVIZIO ACQUE E DEMANIO IDRICO



- "interventi e loro dotazioni collaterali, indipendentemente dalle finalità specifiche";
- "infrastrutture, canalizzazioni, opere di urbanizzazione, opere idrauliche, opere d'uso e trasformazione del suolo e del sottosuolo";
- "destinazioni d'uso del suolo".
- "per le sorgenti ed i pozzi, la delimitazione delle Aree di Salvaguardia è basata sugli elementi geologici, idrogeologici, idrologici, idrochimici e microbiologici e in particolare sui seguenti elementi" (allegato 2, titolo II, punto 6, lettere c, g, h):
  - "le interazioni dei corpi idrici superficiali con le falde e degli acquiferi superficiali con quelli profondi";
  - "la compatibilità delle portate estratte dal sottosuolo con la disponibilità e la qualità delle risorse idriche";
  - "l'ubicazione dei potenziali centri di pericolo".

Ciò premesso risulta evidente che, nella scelta della chiave di lettura dei vincoli territoriali si debba tener conto di vari fattori quali lo schema di circolazione idrica sotterranea, l'ampiezza del bacino sotterraneo di alimentazione, il grado di vulnerabilità dell'acquifero all'inquinamento e, per le acque minerali, l'elevato pregio della risorsa e la necessità di utilizzarle, contrariamente a quelle potabili, allo stato naturale ed in assenza di trattamenti.

Il divieto di insediamenti e di attività antropiche potenzialmente inquinanti è da intendere in senso assoluto. L'esistente può essere tollerato, in via esclusivamente transitoria, soltanto laddove sia accertata l'assenza di contaminazione in atto. In tutti i casi, l'esercizio provvisorio deve prevedere la messa in sicurezza urgente dei siti contaminanti, tramite l'adozione di soluzioni tecniche atte ad evitare l'eventuale interazione (diretta o indiretta) tra sostanze inquinanti e falda, oltre che l'eventuale ulteriore propagazione degli stessi. Sono ovviamente da adottare sistemi di controllo in tempo reale dell'eventuale percolazione dei contaminanti nel sottosuolo e, quindi, dell'efficienza delle misure di messa in sicurezza.

In sintesi, ciò significa che, all'interno delle Aree di Salvaguardia:

- i centri e le attività di potenziale o reale contaminazione devono essere prima messi in sicurezza e successivamente allontanati;
- nessuna nuova opera o attività potenzialmente inquinante deve essere autorizzata, a meno che non sia previsto il pieno rispetto dei principi citati in precedenza;
- gli interventi su opere esistenti possono essere autorizzati, previa attenta valutazione delle singole situazioni e sempre nel pieno rispetto degli stessi principi.

#### 4.3.1.1 Individuazione delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano

- 1) Al fine di mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e





REGIONE ABRUZZO  
 DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, GESTIONE INTEGRATA DEI BACINI  
 IDROGRAFICI, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA  
 SERVIZIO ACQUE E DEMANIO IDRICO

sotterranee destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, nonché per la tutela dello stato delle risorse, sono individuate con disposizioni di attuazione del presente Piano, su proposta dell'Autorità d'Ambito competente, le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonché, all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione;

- 2) Per la finalità di cui al punto 1), entro un anno dalla data di adozione del Piano di Tutela delle Acque, le Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) provvedono a proporre alla regione l'individuazione delle zone di salvaguardia delle opere di presa degli acquedotti pubblici di propria competenza, distinte in Zona di Tutela Assoluta (ZTA), Zone di Rispetto (ZR) e Zone di Protezione (ZP);
- 3) Per gli approvvigionamenti diversi da quelli di cui al comma 1, l'Autorità concedente la concessione di derivazione, individuata all'art. 9 del Decreto Regionale N. 3/REG. *"Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerche di acque sotterranee"*, impartisce, caso per caso, le prescrizioni necessarie per la conservazione e la tutela della risorsa e per il controllo delle caratteristiche qualitative delle acque destinate al consumo umano;
- 4) Per l'inquadramento della fase di individuazione delle aree di salvaguardia all'interno della procedura amministrativa di rilascio di concessioni a derivazioni di acque pubbliche si rimanda al Decreto Regionale N. 3/REG. *"Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerche di acque sotterranee"*, art. 19, commi 6 e 7, ed eventuali s.m.i.;
- 5) Per la delimitazione delle aree di salvaguardia le ATO fanno riferimento, oltre ai principi generali dettati dall'Accordo della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome del 12 dicembre 2002: *"Linee guida per la tutela delle acque destinate al consumo umano e criteri generali per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all'art. 94 del D.Lgs. 152/06"*, all'elaborato di piano *"Tecniche operative per la perimetrazione per le aree di salvaguardia"* che individua i criteri per la definizione di tali aree nonché la documentazione tecnica da presentare alla Regione per la proposta di cui al punto 2);
- 6) La proposta di delimitazione viene trasmessa dalle ATO alla Giunta Regionale per l'approvazione;
- 7) Il provvedimento di delimitazione delle aree di salvaguardia, dopo l'approvazione da parte della Giunta regionale, è inviato alle Province ed ai Comuni interessati che, nell'ambito delle proprie competenze, provvedono a:
  1. recepire nei propri strumenti di pianificazione territoriale i vincoli derivanti dalla



REGIONE ABRUZZO  
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, GESTIONE INTEGRATA DEI BACINI  
IDROGRAFICI, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA  
SERVIZIO ACQUE E DEMANIO IDRICO

- definizione delle aree di salvaguardia;
2. emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la definizione delle aree di salvaguardia;
  3. notificare ai proprietari dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia i provvedimenti di definizione con i relativi vincoli.
  4. *vigilare sul rispetto dei vincoli.*
- 8) Il provvedimento di delimitazione delle aree di salvaguardia, dopo l'approvazione da parte della Giunta regionale, è inviato inoltre all'autorità competente al rilascio della concessione a derivazione per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario per la tutela del punto di presa nonché all'Azienda Sanitaria Locale e all'ARTA Abruzzo;
- 9) I sensi dell'art. 163 del decreto, per assicurare la tutela delle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano, il gestore del servizio idrico integrato può stipulare convenzioni con lo Stato, le Regioni, gli Enti locali, le associazioni e le università agrarie titolari di demani collettivi, per la gestione diretta dei demani pubblici o collettivi ricadenti nel perimetro delle predette aree, nel rispetto della protezione della natura e tenuto conto dei diritti di uso civico esercitati. La quota di tariffa riferita ai costi per la *gestione delle aree di salvaguardia, in caso di trasferimenti di acqua da un ambito territoriale ottimale all'altro*, è versata alla comunità montana, ove costituita, o agli Enti locali nel cui territorio ricadono le derivazioni; i relativi proventi sono utilizzati ai fini della *tutela e del recupero delle risorse ambientali.*
- 10) Le aree di salvaguardia ed i relativi vincoli territoriali restano in vigore anche nei casi in cui le opere di captazione risultino temporaneamente disattivate. I loro limiti vanno verificati *almeno ogni 10 anni ed eventualmente revisionati, qualora il corpo idrico sia stato interessato da variazioni quali-quantitative (dovute sia a fattori naturali che a fattori antropici) o ci sia stato un avanzamento delle conoscenze tecnico-scientifiche.*
- 11) *AI sensi dell'art. 94 commi 3 e 6, fino all'approvazione da parte della Giunta Regionale delle zone di salvaguardia:*
- a. la zona di tutela assoluta ha un'estensione di 10 metri di raggio dal punto di captazione delle acque sotterranee e, ove possibile, dal punto di derivazione i acque superficiali;
  - b. La zona di rispetto ha un'estensione di 200 metri di raggio dal punto di captazione di acque sotterranee o di derivazione di acque superficiali salvo quanto di seguito specificato: per le derivazione da corsi d'acqua superficiali la zona di rispetto, a valle ha un'estensione di 100 metri dal punto di derivazione.



REGIONE ABRUZZO  
 DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, GESTIONE INTEGRATA DEI BACINI  
 IDROGRAFICI, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA  
 SERVIZIO ACQUE E DEMANIO IDRICO

- 12) Ai sensi della DGR n. 135 del 12/03/2004 "Acqua destinata al consumo umano (D.Lgs 2 febbraio 2001, n. 31 modificato ed integrato con successivo D.Lgs 2 febbraio 2007, n. 27). Linee guida per i controlli, criteri generali per programmi di controlli, criteri generali per programmi di controllo esterni e relativa competenza delle Aziende USL", i "Gestori degli impianti acquedottistici verificano la sussistenza delle aree di salvaguardia (art. 21 D.Lgs 152/99) e provvedono alla loro gestione (art. 13 e 24 legge 36/94); nel caso di mancata definizione delle aree di salvaguardia si attivano affinché la competente ATO ne proponga alla Regione l'individuazione".

#### 4.3.1.2 Zona Di Tutela Assoluta (ZTA)

La ZTA è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni, ai sensi dell'art. 94, comma 2 del D.Lgs. 152/06. La sua individuazione può avvenire per applicazione del solo criterio geometrico e, ai sensi dell'art. 94, comma 2 del D.Lgs.152/06 deve possedere i seguenti requisiti minimi:

- un' estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione,
- deve essere adeguatamente protetta ed adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio;

#### 4.3.1.3 Zona di rispetto (ZR)

La ZR è costituita dalla porzione di territorio circostante la ZTA e può essere distinta in zona ZR ristretta e ZR allargata, ai sensi dell'art. 94, comma 4 del D.Lgs. 152/06, in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. L'individuazione è effettuata secondo i criteri indicati all'elaborato di piano "Tecniche operative per la perimetrazione per le aree di salvaguardia", paragrafo 3.3. (*criterio idrogeologico o cronologico*). Nel caso di motivata indisponibilità di dati adeguati, può essere temporaneamente utilizzato il criterio geometrico, purché venga dimostrata la messa in atto delle attività di studio e monitoraggio utili alla raccolta dei dati per l'applicazione dei metodi indicati entro due anni dall'avvio di tali attività di monitoraggio.

Per **Zona di Rispetto Ristretta**, si intende l'Area di Salvaguardia, generalmente posta a ridosso della Zona di Tutela Assoluta, a cui vengono di norma imposti vincoli territoriali molto restrittivi.

Per **Zona di Rispetto Allargata**, si intende l'Area di Salvaguardia, generalmente posta a ridosso della Zona di Rispetto Ristretta, a cui vengono di norma imposti, in relazione a quest'ultima, vincoli territoriali meno restrittivi.

Per **Zone di Rispetto Aggiuntive** (corrispondenti alle Zone di Rispetto Lontane, in Celico F., 1998) si intendono le Aree di Salvaguardia che, pur se poste a distanza dalle opere di



REGIONE ABRUZZO  
 DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, GESTIONE INTEGRATA DEI BACINI  
 IDROGRAFICI, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA  
 SERVIZIO ACQUE E DEMANIO IDRICO

captazione o di derivazione, sono generalmente soggette a vincoli territoriali molto restrittivi, essendo ad esse collegate da percorsi preferenziali (fessure beanti, canali carsici, ecc.) utilizzati da acque a deflusso veloce. Sono previste per gli acquiferi fessurati, in generale (allegato 3, titolo I, parte B, punto 6 dell'accordo 12 dicembre 2002 della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, 2003).

#### 4.3.1.4 Zone di protezione (ZP)

Le ZP sono delimitate per assicurare la protezione del patrimonio idrico ai sensi dell'art. 94, comma 7 del D.Lgs. 152/06. Le ZP definiscono il bacino idrogeologico sotteso alla sorgente captata, o al cui interno sono ubicati i pozzi o i corsi d'acqua superficiali utilizzati per il prelievo ai fini potabili, e sono individuate mediante applicazione del criterio idrogeologico, in scala regionale di dettaglio (1:25.000 o 1:50.000). In cartografia devono essere segnalate: le aree di ricarica della falda, le emergenze naturali e artificiali della stessa e le zone di riserva, ai sensi dell'art. 94, comma 8.


In tutti i casi (pozzi compresi), è buona norma far coincidere la Zona di Protezione con l'intero bacino idrogeologico di alimentazione (escludendo, ovviamente, le aree ricadenti nelle Zone di Tutela Assoluta e nelle Zone di Rispetto). Ciò non è però possibile quando ci si trova di fronte a grandi acquiferi, ovvero ad acquiferi nei quali più sorgenti e/o pozzi (dei quali si debba definire la Zona di Protezione) captano l'acqua di una stessa falda. In tali casi, infatti, non essendo sempre possibile distinguere aree di alimentazione più o meno autonome, diventa indispensabile affidarsi a ragionamenti logici e tecnicamente corretti, basati, ovviamente, su criteri strettamente idrogeologici.

#### 4.3.1.5 Zone di riserva

Nell'allegato 1, lettera V dell'Accordo 12 dicembre 2002 della Conferenza Permanente per i Rapporti Stato - Regioni - Province Autonome (2003), la Zona di Riserva è definita testualmente come una "zona interessata da risorse idriche pregiate, che può essere delimitata e gestita per preservare nel tempo la quantità e la qualità delle acque, anche ai fini della possibilità di un loro futuro utilizzo, con particolare riferimento a quelle dotate di caratteristiche di potabilità". All'interno di queste Zone "possono essere adottate misure relative alla destinazione del territorio interessato, limitazioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agroforestali e zootecnici, in modo simile a quanto previsto per le altre Aree di Salvaguardia", fermo restando che, "nel caso di successivo utilizzo delle risorse idriche presenti all'interno delle Zone di Riserva, si dovrà procedere alla delimitazione delle Aree di Salvaguardia" (allegato 3, titolo I, parte C, punto 3).

È evidente che, per gli obiettivi che ci si propone, la Zona di Riserva debba possibilmente coincidere con l'intero bacino di alimentazione di una risorsa e non con le sole zone di emergenza e/o di possibile captazione. Pertanto, i criteri di delimitazione sono simili a quelli





REGIONE ABRUZZO  
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, GESTIONE INTEGRATA DEI BACINI  
IDROGRAFICI, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA  
SERVIZIO ACQUE E DEMANIO IDRICO

della Zona di Protezione.

#### 4.3.1.6 Vincoli territoriali nella Zona di Tutela Assoluta

Nella Zona di Tutela Assoluta sono vietate tutte le attività antropiche, escluso quelle connesse con la gestione dell'opera di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio (art. 94, comma 3, del Decreto Legislativo n. 152/06).

#### 4.3.1.7 Vincoli territoriali nella Zona di Rispetto

1. Nelle ZR sono vietati l'insediamento dei centri di pericolo e lo svolgimento delle attività indicate all'art. 94 comma 4 del D.Lgs 152/06.
2. Nell'impossibilità tecnica, debitamente motivata, di dismissione o allontanamento dei centri di pericolo o delle attività di cui al punto precedente, sono adottate, da parte del titolare delle attività stesse, delle misure per garantire la loro messa in sicurezza. In quest'ultima ipotesi, dovranno ovviamente essere adottate soluzioni tecniche atte ad evitare l'interazione, diretta o indiretta, tra le eventuali sostanze contaminanti e la falda, così come è consigliabile realizzare sistemi per il controllo in tempo reale dell'eventuale percolazione dei contaminanti stessi nel sottosuolo.
3. Le condotte fognarie all'interno delle ZR devono essere altamente affidabili in termini di tenuta, che deve essere garantita per tutta la durata dell'esercizio e periodicamente controllata;
4. Le pratiche agronomiche svolte all'interno delle ZR devono essere conformi alle prescrizioni di cui al Programma di Azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, approvata con DGR n. 899 del 07.09.2007;
5. Nelle ZR è vietato il riutilizzo delle acque reflue depurate a scopo irriguo;
6. Con disposizioni di attuazione del Piano di Tutela verranno disciplinate, all'interno delle zone di rispetto, in aggiunta a quanto già stabilito ai precedenti punti 3), 4) e 5), le seguenti strutture e attività:
  - Fognature;
  - Edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;
  - Opere viarie, ferroviarie e in genere infrastrutture di servizio;
  - Pratiche agronomiche e contenuti dei Piani di utilizzazione per lo spandimento dei concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi

#### 4.3.1.8 Vincoli territoriali nella Zona di Protezione

Nella Zona di Protezione, le opere e le attività da vietare, da mettere in sicurezza o da



REGIONE ABRUZZO  
 DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, GESTIONE INTEGRATA DEI BACINI  
 IDROGRAFICI, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA  
 SERVIZIO ACQUE E DEMANIO IDRICO

rilocalizzare sono, in linea di principio, le stesse previste per la zona di Rispetto, ma di norma i vincoli sono meno restrittivi, potendo alcuni divieti essere attenuati, attraverso la prescrizione di soluzioni tecniche atte ad evitare l'interazione, diretta o indiretta, tra i contaminanti e la falda o di sistemi predisposti per il controllo in tempo reale dell'eventuale percolazione degli stessi contaminanti nel suolo e/o nel sottosuolo.

Con disposizioni di attuazione del piano di tutela, ove necessario, vengono adottate le misure relative alla destinazione del territorio interessato alle Zone di Protezione, limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agro-forestali e zootecnici da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali, provinciali, regionali, sia generali sia di settore.

#### 4.3.2 Protezione dinamica delle acque sotterranee

Per protezione dinamica si intende la protezione della risorsa idrica mediante la gestione, in termini dinamici, di determinate opere di captazione e/o mediante la gestione di un sistema di *monitoraggio delle acque in afflusso alle stesse opere, che sia in grado di verificarne periodicamente i principali parametri quantitativi e qualitativi consentendo, con un sufficiente tempo di sicurezza, la conoscenza di eventuali loro variazioni significative* (da Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, 2003; modificata). *La sua utilizzazione, che è sempre in associazione a quella statica, è di norma riservata alle "captazioni di rilevante entità o interesse", per una loro "tutela più efficace"* (allegato 2, titolo II, punto 2 dell'accordo 12 dicembre 2002 della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, 2003).

La protezione dinamica viene di norma effettuata mediante:

- monitoraggio delle sostanze inquinanti;
- opere di captazione dinamica;
- opere di captazione integrate;
- misure di emergenza idrica;
- piani di approvvigionamento idrico alternativo.

Con disposizioni di attuazione del piano di tutela verranno individuate le captazioni sulle quali applicare le misure di protezione dinamica descritte nel presente documento ed i tempi di attuazione, secondo le priorità evidenziate nell'Elaborato di Piano Appendice 2 all'Allegato A1.4 "Sintesi delle criticità/problematiche quali-quantitative dei corpi idrici sotterranei significativi", nonché secondo le proposte delle ASL competenti.





REGIONE ABRUZZO  
 DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, GESTIONE INTEGRATA DEI BACINI  
 IDROGRAFICI, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA  
 SERVIZIO ACQUE E DEMANIO IDRICO

#### 4.4 Linee di intervento inerenti le zone vulnerabili di origine agricola

Con DGR n. 899 del 07.09.2007 (BURA n. 55 del 05.10.2007), è stato approvato il Programma di Azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola in conformità agli orientamenti della Commissione Europea. Il Programma di Azione:

- stabilisce le norme di gestione-utilizzazione degli effluenti zootecnici e dei concimi azotati in relazione alle principali connotazioni territoriali delle zone vulnerabili;
- norma l'intero ciclo di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (produzione, raccolta, stoccaggio, fermentazione e maturazione, trasporto e spandimento);
- stabilisce le modalità di comunicazione all'autorità competente dei dati elencati negli allegati al Programma di Azione ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 152/06.

Il suddetto Programma di Azione si applica alle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola individuate, con DGR n. 332 del 21.03.2005 (BURA n. 30 del 03.06.2005), ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 152/06 in applicazione della direttiva 91/676/CEE. Il Programma di Azione si applica anche alle zone vulnerabili di nuova designazione, intendendo quelle individuate dopo la data di approvazione del Piano di Tutela delle Acque, salvo diverse disposizioni regionali in funzioni di specifiche situazioni locali.

L'ARTA e l'ARSSA, ognuno per le proprie competenze, attuano i programmi per il monitoraggio dell'efficacia del Programma di Azione e per il controllo della sua corretta applicazione, secondo le previsioni della DGR n. 899/2007 sopra citata.

La Regione promuove una continua e regolare attività di monitoraggio volta alla valutazione della concentrazione dei nitrati nelle acque superficiali e sotterranee nonché alla valutazione dei contributi, all'inquinamento da nitrati, dei comparti civili ed industriali e pone in essere, laddove necessario, consequenziali provvedimenti volti a ridurre l'inquinamento proveniente da tali comparti integrandoli con quanto già posto in essere per il settore agricolo e zootecnico con il Programma di Azione.

#### 4.5 Linee di intervento inerenti le aree vulnerabili ai prodotti fitosanitari

La Regione assicura la realizzazione di un monitoraggio di maggiore dettaglio sui corpi idrici superficiali e sotterranei finalizzato alla ricerca dei residui di fitosanitari di cui all'elenco redatto secondo l'applicazione dell'indice di priorità (IP), proposto dal Gruppo di Lavoro "APAT-ARPA-APPA" ("AAAF"), dell'Indice di Priorità. Tale metodo ha permesso di individuare quei principi attivi che, per il grado di utilizzo sul territorio e per le loro caratteristiche chimico-fisiche, hanno maggiori probabilità di ritrovarsi nelle acque (cfr. Relazione Generale sez. III, Quadro Conoscitivo).

Sulla base delle risultanze di tale monitoraggio, da effettuarsi per un periodo di almeno due



REGIONE ABRUZZO  
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, GESTIONE INTEGRATA DEI BACINI  
IDROGRAFICI, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA  
SERVIZIO ACQUE E DEMANIO IDRICO



anni, la regione procede all'eventuale identificazione delle aree vulnerabili da fitosanitari e predispone programmi per limitare o escludere, anche temporaneamente, l'impiego dei fitosanitari.

#### 4.6 Linee di intervento inerenti le aree di pertinenza dei corpi idrici

- 1) Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 152/2006 art. 115 comma 1, la Regione individua le aree di pertinenza dei corpi idrici superficiali denominate fasce di tutela.
- 2) La fascia di tutela è finalizzata a:
  - o conservare l'ambiente naturale;
  - o mantenere o ripristinare la vegetazione spontanea esistente con particolare riguardo a quella che svolge un ruolo di consolidamento dei terreni e ha funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa;
  - o stabilizzare le sponde;
  - o garantire aree di libero accesso per il migliore svolgimento delle funzioni di manutenzione idraulica, di polizia idraulica e di protezione civile.
- 3) Nelle fasce di tutela dei corsi d'acqua non arginati, i tagli di vegetazione riparia naturale e i nuovi interventi capaci di modificare lo stato dei luoghi sono finalizzati:
  - o alla manutenzione idraulica compatibile con le esigenze di funzionalità del corso d'acqua;
  - o alla eliminazione o riduzione dei rischi idraulici;
  - o alla tutela urgente della pubblica incolumità;
  - o alla tutela dei caratteri naturali ed ambientali del corso d'acqua.
- 4) E' vietata la realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti che coinvolgano le fasce di tutela dei corpi idrici.
- 5) La larghezza della fascia di tutela è stabilita dalla Giunta regionale, per ciascun corpo idrico, ed eventualmente anche per tratti di un medesimo corpo idrico, oppure per categoria di corpi idrici.
- 6) L'individuazione delle fasce di tutela tiene conto dell'individuazione delle zone vulnerabili da nitrati e delle aree sensibili effettuata con il presente Piano.
- 7) La Giunta Regionale fornisce gli indirizzi e i criteri per la disciplina degli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo, all'interno della fascia di tutela dei corpi idrici, fermo restando che, comunque, ogni eventuale forma di utilizzo degli stessi





## REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, GESTIONE INTEGRATA DEI BACINI  
IDROGRAFICI, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA

SERVIZIO ACQUE E DEMANIO IDRICO

deve avvenire in conformità ai prioritari obiettivi di conservazione dell'ambiente e di salvaguardia dal dissesto idraulico e geologico, dettati dalla normativa vigente e dagli strumenti di pianificazione di settore.

- 8) La Regione incentiva, anche attraverso finanziamenti specifici del Piano Regionale di Sviluppo Rurale (PRSR), ricerche e progetti pilota, per individuare i requisiti ottimali delle aree di pertinenza dei corpi idrici in rapporto al duplice ruolo delle fasce (fasce tampone per gli inquinanti di origine diffusa; aree naturali ad elevata biodiversità) ed in rapporto alle diverse caratteristiche delle aree perifluviali e di morfologia dell'alveo;
- 9) Per le finalità di cui al comma 1 dell'art. 115 del decreto, le aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque, possono essere date in concessione allo scopo di destinarle a riserve naturali, parchi fluviali o lacustri o comunque per interventi di ripristino e recupero ambientale. Qualora le aree demaniali siano già comprese in aree naturali protette statali o regionali inserite nell'elenco ufficiale previsto dalla vigente normativa, la concessione è gratuita.





REGIONE ABRUZZO  
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, GESTIONE INTEGRATA DEI BACINI  
IDROGRAFICI, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA  
SERVIZIO ACQUE E DEMANIO IDRICO



## 5. STRATEGIE DI INTERVENTO PER LA TUTELA QUANTITATIVA DELLA RISORSA IDRICA


### 5.1 Linee di intervento per il raggiungimento degli obiettivi di qualità attraverso la pianificazione delle utilizzazioni delle acque

La tutela quantitativa delle risorse idriche richiede la ricerca di un equilibrio tra la necessità di proteggere gli ecosistemi naturali e quella di soddisfare le diverse esigenze d'uso, quali quelle potabili, agricole, industriali e zootecniche, nel rispetto delle priorità d'uso definite dalla legge. Le azioni da intraprendere quindi sono volte a ripristinare un utilizzo sostenibile della risorsa.

#### 5.1.1 Deflusso Minimo Vitale

1. Il Deflusso Minimo Vitale (DMV) è la portata istantanea che, in ogni sezione del corso d'acqua, garantisce il mantenimento delle caratteristiche biologiche e naturalistiche ottimali del bacino in esame;
2. I valori di DMV, calcolati in corrispondenza di ciascun nodo della rete fluviale regionale sono riportati nella relazione di cui all'Allegato A.1.6. "Valutazione del DMV" con la relativa metodologia di calcolo;
3. La Regione utilizza l'approccio sperimentale volontario per la verifica e l'applicazione dei valori di DMV calcolati di cui al punto 2, sulla base di accordi con i concessionari delle derivazioni esistenti, che si impegnano a gestire programmi di rilasci, concordati in appositi protocolli di sperimentazione e a monitorare gli effetti sul sistema ambientale fluviale;
4. La Regione definisce:
  - Gli obblighi, le modalità ed i tempi di applicazione del DMV per le derivazioni esistenti e le nuove derivazioni;
  - Specifici criteri di modulazione per l'applicazione graduale nel tempo dei valori di DMV calcolati;
  - Le aree affette da deficit di bilancio idrico e le aree a rischio di ricorrente crisi idrica nelle quali applicare prioritariamente il DMV e prevedere lo sviluppo e l'implementazione delle reti di monitoraggio quantitativo esistente, al fine di rendere disponibili dati ed informazioni per meglio investigare le situazioni di deficit preliminare individuate;





REGIONE ABRUZZO  
 DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, GESTIONE INTEGRATA DEI BACINI  
 IDROGRAFICI, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA  
 SERVIZIO ACQUE E DEMANIO IDRICO

- I casi in cui possono essere applicate delle deroghe all'attuazione delle disposizioni inerenti il DMV;
  - Gli strumenti e le modalità di controllo da porre in capo al concessionario per la verifica del rispetto del DMV.
5. Si rimanda al Decreto Regionale N. 3/REG. "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerche di acque sotterranee", art. 6, per le modalità relative all'aggiornamento del Catasto delle Utilizzazioni di acque pubbliche;

#### 5.1.2 Altre indicazioni utili alla salvaguardia delle risorse idriche

La Regione definisce criteri per il mantenimento della continuità degli alvei attraverso l'allestimento di opportune opere che ristabiliscano il flusso migratorio delle specie ittiche.

#### 5.2 Linee di intervento finalizzate al risparmio idrico

La regione promuove ed incentiva l'attuazione di misure per il risparmio idrico per il settore civile, il settore agricolo e quello industriale/commerciale. In particolare:

##### Settore Civile:

1. La Regione promuove e incentiva l'attuazione di misure volte al contenimento degli sprechi, alla riduzione dei consumi, allo sviluppo e alla divulgazione di tecnologie per il corretto riutilizzo dell'acqua, anche mediante intese con tutti gli enti istituzionalmente preposti alla gestione della risorsa idrica e con i grandi utilizzatori della stessa. In particolare, la Regione promuove ed incentiva:
  - l'impiego di dispositivi e componenti atti a ridurre i consumi delle apparecchiature idrosanitarie (frangigetto, riduttori di flusso, rubinetteria a risparmio, cassette di risciacquo a flusso differenziato, vaso WC a risparmio etc.) e delle apparecchiature irrigue nei giardini privati o condominiali (sistemi temporizzati a micropioggia, a goccia, etc.);
  - l'impiego di lavatrici e lavastoviglie ad alta efficienza, che riducano il consumo idrico ed energetico;
  - la periodica manutenzione delle reti e delle apparecchiature idrosanitarie interne e condominiali;
  - l'utilizzo di acque piovane e di acque recuperate, per usi compatibili e comunque non potabili.



REGIONE ABRUZZO  
 DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, GESTIONE INTEGRATA DEI BACINI  
 IDROGRAFICI, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA  
 SERVIZIO ACQUE E DEMANIO IDRICO

- La programmazione di contributi per interventi di risparmio idrico (installazione di dispositivi e componenti di risparmio idrico, impianti di riutilizzo di acque reflue depurate per usi compatibili, impianti per la raccolta ed utilizzo delle acque piovane per usi compatibili, installazione di contatori per singoli utilizzatori).
2. Il perseguimento del risparmio idrico nelle fasi di adduzione e distribuzione della risorsa costituisce uno degli obiettivi dei Piani di Ambito, predisposti dagli Ambiti Territoriali Ottimali. In particolare il Piano d'Ambito contiene prioritariamente gli indirizzi di contenimento delle perdite di rete.

#### **Settore produttivo/industriale:**

1. Il risparmio idrico per il settore produttivo industriale/commerciale è da perseguirsi attraverso l'adozione delle soluzioni tecnologiche più avanzate ai sensi delle BATT Reference a cura dell'Ufficio Europeo EIPPCB;
2. La Regione promuove la realizzazione di reti duali nelle zone industriali, nonché incentivazioni di tipo economico (finanziamenti agevolati, sgravi fiscali, contributi alle spese di ristrutturazione degli impianti) e/o amministrativo (semplificazioni nelle procedure di autorizzazione) per l'adozione di politiche di contenimento dei consumi idrici;
3. La definizione dei canoni relativi agli emungimenti da acque sotterranee, nel rispetto delle priorità d'uso previste dalla legge, è effettuata in modo da incentivare l'efficienza dell'uso nei processi produttivi;
4. La Regione stabilisce eventuali limiti o divieti al prelievo da falde nei corpi idrici sotterranei caratterizzati da uno stato quantitativo che evidenzia un "impatto antropico significativo con notevole incidenza dell'uso sulla disponibilità della risorsa" (classe C Allegato I, D.Lgs 152/99) ((cfr. Allegato A.1.4. Classificazione dello stato di qualità ambientale dei corpi idrici sotterranei significativi).
5. La Regione definisce gli obblighi, le modalità ed i sistemi per il controllo delle acque prelevate a scopo industriale.

#### **Settore agricolo:**

1. Le tecniche irrigue vanno selezionate in funzione del maggior risparmio in rapporto alle esigenze colturali. La Regione promuove la riduzione progressiva dell'utilizzo delle tecniche irrigue dello scorrimento superficiale e di infiltrazione laterale e la tecnica dell'aspersione a pioggia. Sono fatte salve le situazioni con specifici caratteri colturali storicamente consolidati o legati a produzioni di particolare tipicità, connessi a tecniche irrigue per le quali si ritenga necessaria la salvaguardia;
2. I Consorzi di bonifica e di irrigazione, nell'ambito delle loro competenze, elaborano progetti ed interventi sperimentali per l'uso razionale della risorsa idrica e per gli interventi relativi



REGIONE ABRUZZO  
 DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, GESTIONE INTEGRATA DEI BACINI  
 IDROGRAFICI, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA  
 SERVIZIO ACQUE E DEMANIO IDRICO

al miglioramento delle reti di adduzione e distribuzione.

3. La Regione stabilisce eventuali limiti o divieti al prelievo da falde nei corpi idrici sotterranei caratterizzati da uno stato quantitativo che evidenzia un "impatto antropico significativo con notevole incidenza dell'uso sulla disponibilità della risorsa" (classe C Allegato I, D.Lgs 152/99) ((cfr. *Allegato A.1.4. Classificazione dello stato di qualità ambientale dei corpi idrici sotterranei significativi*).
4. La Regione definisce gli obblighi di installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua emunta dalla falda per usi irrigui.
5. Per le disposizioni relative all'utilizzo delle acque reflue recuperate si rimanda al paragrafo 6.2.1. del presente documento.

#### 5.2.1 Linee di intervento per il riutilizzo delle acque reflue

La Regione promuove il riutilizzo delle acque reflue ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs. 152/06.

Il Decreto 13/08/2007, n.2/Reg. contiene "l'individuazione di un primo elenco degli impianti di depurazione di acque reflue urbane destinate al riutilizzo, ai sensi dell'Art. 5 D.M. Ambiente 12/06/2003, n. 185 e disciplina della procedura autorizzativa".

La Regione promuove la stipula di Accordi tra Gestori del Servizio Idrico Integrato e Consorzi di Bonifica per l'attuazione del Regolamento sopra richiamato.

Gli Enti d'Ambito provvedono ad aggiornare l'elenco approvato con il Regolamento richiamato con ulteriori impianti le cui acque reflue possano essere destinate al riutilizzo.





REGIONE ABRUZZO  
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, GESTIONE INTEGRATA DEI BACINI  
IDROGRAFICI, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA  
SERVIZIO ACQUE E DEMANIO IDRICO



## 6. STRATEGIE DI INTERVENTO NELLE AREE PROTETTE


La Regione definisce, anche su proposta degli Enti Gestori delle aree protette, eventuali misure specifiche finalizzate a garantire la conservazione e il mantenimento delle caratteristiche di pregio dell'area. In particolare tale misure potranno riguardare:

- Limiti o prescrizioni più restrittive per gli scarichi di acque reflue recapitanti in aree protette;
- Divieto di scarico di sostanze pericolose;
- Divieti o limitazioni al prelievo di acque superficiali ricadenti in aree protette. Tale azione verrà perseguita anche attraverso alla previsione di una valutazione sito-specifica del Deflusso Minimo Vitale nelle acque superficiali protette ricadenti in aree SIC o ZPS individuate come tali per la salvaguardia di particolari habitat o specie acquatiche;
- Limitazioni all'uso di prodotti fitosanitari;
- Attuazione del Codice di Buona Pratica Agricola;
- Realizzazione di campagne di monitoraggio e controllo delle risorse idriche di maggiore dettaglio.
- Attribuzione della priorità alla realizzazione in tali aree delle misure di tutela definite nel Piano .

La Regione, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE predispone gli studi necessari per valutare gli effetti che il Piano può avere sui Siti di Interesse Comunitario (SIC) e sulle Zone di Protezione Speciale (ZPS).







REGIONE ABRUZZO  
 DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, GESTIONE INTEGRATA DEI BACINI  
 IDROGRAFICI, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA  
 SERVIZIO ACQUE E DEMANIO IDRICO

## 7. APPROFONDIMENTO E AGGIORNAMENTO DELLO STATO CONOSCITIVO A FINI GESTIONALI

### 7.1 Linee di intervento per l'approfondimento e aggiornamento dello stato conoscitivo relativo a scarichi e depurazione.

#### 7.1.1 Monitoraggio ed inventario degli scarichi

1. Ai sensi del D.Lgs. 152/06 (Allegato 5 alla Parte Terza) e ai fini dell'aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque, la Regione predispone il proseguimento delle attività rivolte alla caratterizzazione di scarichi pubblici e privati mediante:
  - il proseguimento delle attività di monitoraggio in riferimento agli scarichi censiti;
  - l'intensificazione della frequenza di monitoraggio relativamente agli scarichi in cui sono state ravvisate delle criticità e a quelli delle aziende che trattano sostanze pericolose.
2. La Regione predispone la realizzazione del catasto informatizzato degli scarichi pubblici e privati e ne promuove l'utilizzazione da parte di Province ed ARTA, mediante l'organizzazione di un database informatizzato contenente le seguenti informazioni:
  - ubicazione dello scarico (coordinate);
  - nominativo intestatario (titolare dell'azienda o ente gestore);
  - stato della concessione (data di autorizzazione, eventuali rinnovi);
  - corpo idrico recettore e bacino idrografico di pertinenza;
  - portata e tipologia di refluo (acque reflue domestiche<sup>7</sup>, acque reflue urbane<sup>8</sup>, acque reflue industriali<sup>9</sup>);
  - principali macroinquinanti dello scarico (COD, BOD5, Solidi sospesi, Ntot, Ptot)

<sup>7</sup> Ai sensi dell'art. 74, punto g), del D.Lgs. 152/06, per **acque reflue domestiche** si intendono "le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche";

<sup>8</sup> Ai sensi dell'art. 74, punto i), del D.Lgs. 152/06, per **acque reflue urbane** si intendono le "acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato";

<sup>9</sup> Ai sensi dell'art. 74, punto h), del D.Lgs. 152/06, per **acque reflue industriali** si intende "qualsiasi tipo di acque reflue qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento".



REGIONE ABRUZZO  
 DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, GESTIONE INTEGRATA DEI BACINI  
 IDROGRAFICI, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA  
 SERVIZIO ACQUE E DEMANIO IDRICO

e, nel caso di scarichi industriali, i principali microinquinanti in concentrazione e carico;

- eventuali note relative allo scarico.
- La Regione predispone che il database degli scarichi sia interrogabile attraverso una maschera predefinita, sia aggiornabile attraverso la realizzazione della maschera di imputazione dati, sia collegabile con una piattaforma GIS in modo da definire un quadro territoriale.


#### 7.1.2 Individuazione e caratterizzazione degli scarichi abusivi presenti nel territorio della Regione

1. La Regione predispone studi finalizzati all'individuazione e alla caratterizzazione degli scarichi abusivi insistenti sul territorio abruzzese. Le attività previste per l'attuazione di tale misura sono di seguito elencate:
  - identificazione degli scarichi non censiti attraverso:
    - i. ricognizioni di campo;
    - ii. acquisizione ed analisi di foto satellitari multispettrali;
  - caratterizzazione chimica degli scarichi individuati;
  - informatizzazione dei dati tramite ed archiviazione nel database scarichi regionale.

#### 7.2 Linee di intervento per l'approfondimento e aggiornamento dello stato conoscitivo relativo allo stato qualitativo delle risorse

##### 7.2.1 Attività conoscitive e indagini nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola

1. Ai fini dell'aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque, la Regione promuove lo sviluppo di modelli di analisi e previsione della genesi e del trasporto dei nitrati nelle acque, con particolare riguardo a quelle della falda idrica sotterranea;
2. la Regione predispone il prosieguo delle attività di monitoraggio e l'implementazione della rete di monitoraggio esistente al fine di:
  - incrementare il livello di conoscenza;
  - effettuare una più idonea redistribuzione dei punti di monitoraggio esistenti;
  - realizzare monitoraggi e studi di maggiore dettaglio nelle aree classificate come



REGIONE ABRUZZO  
 DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, GESTIONE INTEGRATA DEI BACINI  
 IDROGRAFICI, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA  
 SERVIZIO ACQUE E DEMANIO IDRICO

"vulnerabili", nelle zone "potenzialmente vulnerabili a pericolosità elevata o media" e nelle "possibili zone di intervento";

- potenziare la rete di monitoraggio nelle aree caratterizzate da una vulnerabilità intrinseca alta o elevata;
- realizzare studi per la fattiva messa in opera delle fasce vegetate tampone alle bordure dei corsi d'acqua;
- mettere a punto una metodologia finalizzata alla valutazione dell'apporto dovuto al run-off superficiale in aree agricole.

### 7.2.2 Monitoraggio delle sostanze pericolose

Ai fini dell'aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque, la Regione predispone il proseguimento del programma di monitoraggio volto all'individuazione di sostanze pericolose nei corsi d'acqua superficiali e sotterranee e alla definizione della loro fonte di origine.

### 7.2.3 Adeguamento dei piani di monitoraggio ai sensi dei decreti ministeriali integrativi del D.Lgs. 152/06

1. La Regione, sentite le Autorità di Bacino, identifica, nell'ambito del territorio di propria competenza, le acque superficiali appartenenti alle diverse categorie di fiume, lago, acqua marino-costiera e acqua di transizione, definendone i tipi sulla base dei criteri tecnici di cui all'Allegato 1, sezione A alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 così come modificato dal D.M. 16 giugno 2008, n. 131.
2. A seguito dell'identificazione di cui al punto precedente, la Regione individua i corpi idrici sulla base dei criteri riportati nell'Allegato 1, sezione B alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 così come modificato dal D.M. 16 giugno 2008, n. 131 per ciascuna classe di tipo, tenendo conto dell'analisi delle pressioni e degli impatti effettuata secondo la metodologia di cui allo stesso Allegato, sezione C.
3. La Regione sottopone a revisione i risultati della tipizzazione e dell'individuazione dei corpi idrici in funzione di elementi imprevisti o sopravvenuti.
4. La Regione adegua i programmi di monitoraggio per la valutazione dello stato di qualità delle acque superficiali, sulla base delle modalità e dei criteri tecnici riportati nell'Allegato 1 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06, nonché individuano i siti di riferimento tipo-specifici sulla base dei criteri tecnici indicati nella sezione D dell'Allegato 2 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06.
5. Ai fini della valutazione dello stato chimico di un corpo o gruppo di corpi idrici



REGIONE ABRUZZO  
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, GESTIONE INTEGRATA DEI BACINI  
IDROGRAFICI, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA  
SERVIZIO ACQUE E DEMANIO IDRICO



sotterranei ai sensi del D.Lgs. 152/06, la Regione adotta gli standard di qualità ambientale ed i valori soglia indicati rispettivamente nelle tabelle 2 e 3 della Parte A dell'Allegato 3 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

### 7.3 Linee di intervento per l'approfondimento e aggiornamento delle conoscenze sullo stato quantitativo della risorsa idrica

1. La Regione promuove studi di maggiore dettaglio sui bacini idrogeologici di maggiore interesse da un punto di vista delle criticità quantitative.
2. Al fine di implementare la valutazione preliminare del DMV, effettuata in base alla metodologia proposta nell'Allegato A.1.4 "Valutazione del Deflusso Minimo Vitale", la Regione provvede a realizzare un approfondimento delle indagini e promuove l'avviamento di studi di tipo teorico-sperimentale tali da consentire eventuali confronti tra la metodologia di cui sopra e le metodologie di calcolo disponibili in letteratura.
3. Al fine di implementare l'analisi delle situazioni di deficit di bilancio idrico preliminarmente individuate, la Regione provvede a sviluppare ed incrementare la rete di monitoraggio quantitativa esistente. In particolare, sono avviate campagne di rilevazione in situ dei prelievi, delle restituzioni e degli scarichi sulle acque superficiali e sotterranee. A tal fine la Regione definisce le modalità di misurazione de controllo delle acque prelevate da porre, nel provvedimento di concessione, un capo agli utilizzatori.
4. La Regione predispone la ricognizione dei prelievi abusivi e provvedere alla loro regolarizzazione amministrativa con aggiornamento del catasto delle utenze.
5. Al fine di approfondire le informazioni relative allo stato ambientale dei corpi idrici sotterranei, la Regione provvede ad effettuare indagini specifiche e di maggiore dettaglio, focalizzate alla soluzione delle problematiche quantitative inerenti gli acquiferi di pianura (costieri e intramontani).





REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, GESTIONE INTEGRATA DEI BACINI  
IDROGRAFICI, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA

SERVIZIO ACQUE E DEMANIO IDRICO

#### 7.4 Allegato – Bacini idrografici del territorio regionale oggetto delle strategie di intervento delineate nel presente documento.

STRATEGIE DI INTERVENTO	BACINI IDROGRAFICI INTERESSATI
<b>4.1. Linee di intervento in materia di scarichi</b>	
4.1.1. Linee di intervento per gli impianti di depurazione a servizio degli agglomerati superiori ai 2.000 abitanti equivalenti	Tutti*
4.1.2. Linee di intervento per impianti di depurazione a servizio degli agglomerati inferiori a 2.000 a.e.	Tutti*
4.1.3. Disciplina degli impianti di depurazione caratterizzati da forte fluttuazione stagionale (L.R. 17/08; Capo IV)	Tutti*
4.1.4. Linee di intervento inerenti le reti fognarie e i relativi scarichi	Tutti*
4.1.5. Disposizioni inerenti le acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne	Tutti*
4.1.6. Approvazione dei progetti degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane	Tutti*
4.1.7. Disposizioni relative alle acque reflue domestiche e assimilabili	Tutti*
4.1.8. Linee di intervento per gli scarichi di acque reflue industriali	Tutti*
4.1.9. Controllo degli scarichi <b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>	Tutti*
4.1.10. Flusso informativo dei dati sugli scarichi ai sensi dell'art. 75 comma 5 del D.Lgs. 152/06	Tutti*
4.1.11. Linee di intervento relative al controllo delle sostanze pericolose nei corpi idrici e alla riduzione/eliminazione delle stesse	Tutti*
<b>4.2. Linee di intervento per il raggiungimento degli obiettivi di qualità delle acque dolci superficiali destinati alla produzione di acqua potabile</b>	Vomano, Aterno-Pescara, Sangro, Trigno
<b>4.3. Linee di intervento per la protezione degli acquiferi e delle acque sotterranee dall'inquinamento, nonché delle acque superficiali destinate al consumo umano (protezione statica e dinamica)</b>	Tutti*
4.3.1. Protezione statica	Tutti*
4.3.2. Protezione dinamica delle acque sotterranee	Tutti* con particolare riferimento al Vomano, Aterno-Pescara
<b>4.4. Linee di intervento inerenti le zone vulnerabili di origine agricola</b>	Vibrata e Vomano
<b>4.5. Linee di intervento inerenti le aree vulnerabili ai prodotti fitosanitari</b>	Tutti* con particolare priorità relativa al Vibrata, Tordino, Tronto e Vomano
<b>4.6. Linee di intervento inerenti le aree di pertinenza dei corpi idrici</b>	Tutti*
<b>5.1. Linee di intervento per il raggiungimento degli obiettivi di qualità attraverso la pianificazione delle utilizzazioni delle acque</b>	Tutti*
5.1.1. Deflusso Minimo Vitale	Tutti*
5.1.2. Altre indicazioni utili alla salvaguardia delle risorse idriche	Tutti*
<b>5.2. Linee di intervento finalizzate al risparmio idrico</b>	Tutti*



## REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, GESTIONE INTEGRATA DEI BACINI IDROGRAFICI, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA

SERVIZIO ACQUE E DEMANIO IDRICO

5.2.1. Linee di intervento per il riutilizzo delle acque reflue	Tutti*
<b>6. Strategie di intervento nelle aree protette</b>	Tutti*
<b>7.1. Linee di intervento per l'approfondimento e aggiornamento dello stato conoscitivo relativo a scarichi e depurazione</b>	Tutti*
7.1.1. Monitoraggio ed inventario degli scarichi	Tutti*
7.1.2. Individuazione e caratterizzazione degli scarichi abusivi presenti nel territorio della Regione	Tutti*
<b>7.2. Linee di intervento per l'approfondimento e aggiornamento dello stato conoscitivo relativo allo stato qualitativo delle risorse</b>	Tutti*
7.2.1. Attività conoscitive e indagini nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola	Vibrata, Vomano, Tordino, Aterno-Pescara, Fino Tavo-Saline, Sangro, Trigno, Piomba e Moro
7.2.2. Monitoraggio delle sostanze pericolose	Tutti* con particolare riferimento al Vomano, Fino-Tavo-Saline, Aterno-Pescara e Piomba
7.2.3. Adeguamento dei piani di monitoraggio ai sensi dei decreti ministeriali integrativi del D.Lgs. 152/06	Tutti*
<b>7.3. Linee di intervento per l'approfondimento e aggiornamento delle conoscenze sullo stato quantitativo della risorsa idrica</b>	Tutti*



\* Bacini idrografici Regione Abruzzo

Bacino Aterno-Pescara  
 Bacino dell'Alento  
 Bacino dell'Arielli  
 Bacino del Feltrino  
 Bacino del Fino-Tavo-Saline  
 Bacino del Foro  
 Bacino del Liri-Garigliano  
 Bacino del Moro  
 Bacino dell'Osento  
 Bacino del Piomba  
 Bacino del Saline  
 Bacino del Salinello  
 Bacino del Sangro  
 Bacino del Tevere  
 Bacino del Tordino  
 Bacino del Trigno  
 Bacino del Tronto  
 Bacino del Vibrata  
 Bacino del Vomano

STRATEGIE DI PIANO



## GIUNTA REGIONALE

*Omissis*

DELIBERAZIONE 15.06.2009, n. 289:

**Variazione al bilancio di previsione 2009 ai sensi dell'art. 25, comma 2, della L.R. 25 marzo 2002 n° 3. Capp. 21120/01/E, 22011/01/E, 22028/01/E, 22032/01/E, 22043/01/E, 22044/01/E, 22045/01/E, 22702/01/E, 23264/01/E, 24126/01/E, 24232/01/E, 42301/01/E, 42311/01/E, 43060/01/E. Capp.21002/01/S, 52426/01/S, 52427/01/S, 71002/01/S, 81018/01/S, 81542/01/S, 102468/01/S, 102489/01/S, 130101/01/S, 150201/01/S, 162334/01/S, 181001/01/S, 182440/01/S, 272347/01/S, 272348/01/S, 291004/01/S, 291621/01/S, 292361/01/S.**

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la nota della Direzione Regionale Sanità del 14.05.2009 prot. 12012/8/1314 con la quale si chiede la re-iscrizione della somma complessiva di euro 6.490,04 restituite a seguito del decesso dei beneficiari dell'indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati in applicazione delle L. 210/92;

Rilevato l'ordine di bonifico n. 0268123 del 30.04.09 emesso dalla Banca di Teramo a favore della regione Abruzzo per complessivi euro 5.392,44 recante come causale «rif. 9347 8 930 Ciarrocchi Paolo»;

Rilevata la quietanza n. 7111 del 25.03.09 della Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila a favore della regione Abruzzo per complessivi euro 1.097,60 recante come causale «L. 210/92 bim. gen. feb. 2009»;

Vista la nota con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l'Energia – ha comunicato l'avvenuto trasferi-

mento del contributo compensativo di euro 295.415,27 a favore dei Comuni per lo stoccaggio di gas naturale in giacimento ex articolo 2, comma 558, legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008);

Visto il verbale di deliberazione n. 63 del 24 febbraio 2009 del Direttore dell'Ente Strumentale della Regione Abruzzo "Abruzzo Lavoro" che ha disposto il rimborso alla regione Abruzzo delle somme non spese per le attività riferite al progetto «Multimisura A/2 – E/1 Tirocini Formativi – annualità POR 2003-2004 rimborso» per l'importo di euro 554.675,00;

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – dell'11 marzo 2009 prot. n. 0028100 con il quale si informa la Regione di aver disposto il pagamento della somma di euro 1.660.448,26 per finanziare i servizi aggiuntivi, attivati dalla regione Abruzzo nel primo semestre dell'anno 2008, del trasporto pubblico locale ai sensi dell'art. 8 e 12 del D. Lgs. 422/97 e DPCM 16 novembre 2000;

Rilevato che è pervenuta al Servizio Tesoriere della Regione Abruzzo la somma complessiva di euro 1.660.448,26 come risulta dalla bolletta n. 735 del 18.03.2009 recante come causale di versamento "servizi aggiuntivi tpl art. 8";

Visto il decreto della Presidente del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia – del 28 settembre 2007 che impegna la somma complessiva di euro 140.000.000,00 per la realizzazione di un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio educativi, al quale concorrono gli asili nido, i servizi integrativi, diversificati per modalità strutturali, di accesso, di frequenza e di funzionamento e i servizi innovativi nei luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 1, commi 1259 e 1260 della legge 27.12.2006 n. 296 (legge finanziaria per il 2007);

Rilevato che è pervenuta al Servizio Tesoriere della Regione Abruzzo la somma complessiva di euro 3.158.562,00 come risulta dalle bollette n. 3494 e 3414 del 22.12.2008 e 16.12.2008 recanti come causale di versamento “riparto fondo piano servizi socio educativi” e “riparto fondo L. 296/2006 art. 1 cc 1259 e 1260”;

Visto il decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2008 con il quale sono state ripartite le risorse assegnate al fondo per le non autosufficienze, esercizio finanziario 2009 pari ad euro 400 milioni, assegnando alla regione Abruzzo la somma complessiva di euro 9.917.890,63;

Visto il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 0134034 del 19 novembre 2008 che autorizza l’impegno ed il pagamento in favore delle Regioni a statuto ordinario per le attività connesse all’esercizio delle funzioni conferite in materie di Agricoltura e Pesca, anno 2008, che assegna alla regione

Abruzzo la somma complessiva di euro 9.924.882,00;

Visto il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 0006153 del 20 febbraio 2009 che ha autorizzato l’impegno ed il pagamento in favore delle regioni a statuto ordinario degli importi indicati alla col. 2) del prospetto n. 5 allegato al citato decreto per le funzioni connesse in materia ambientale, destinando alla regione Abruzzo per l’anno 2009 risorse nette per complessivi euro 10.639.920,43;

Vista la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica n. 9 del 06.03.2009, G.U. 78 del 03.04.09, che ha provveduto a ripartire le disponibilità finanziarie del fondo sanitario nazionale 2008 tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano destinate al finanziamento della Sanità Previdenziale;

Preso atto che la variazione da apportare al bilancio di previsione 2009, ai sensi dell’art. 25, comma 1, della L.R. 25 marzo 2002 n. 3, sono così riepilogate:

STATO DI PREVISIONE		COMPETENZA	CASSA
Totale variazione in aumento dell’entrata	€	37.834.909,27	37.834.909,27
Totale variazione in aumento della spesa	€	37.834.909,27	37.834.909,27

Considerato che il bilancio mantiene il pareggio economico-finanziario ai sensi dell’art. 10 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3;

Visto l’art. 18 (variazioni di bilancio) della legge regionale 30 aprile 2009, n. 07 recante “Bilancio di revisione per l’esercizio finanziario 2009 – bilancio pluriennale 2009-2011 che autorizza la Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 25, comma 2 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3, ad introdurre variazioni al bilancio per l’incremento di unità previsionali di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi

specifici nonché per l’iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate da legge o da specifiche convenzioni;

Visto il comma 2bis dell’art. 33 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 (ordinamento contabile della Regione Abruzzo) che stabilisce “per l’assunzione degli impegni per l’utilizzo delle risorse a destinazione vincolata si procede previo accertamento della relativa entrata da parte della medesima struttura che propone l’impegno”;

Visto l’art. 23, comma 1) lettera h) della



legge regionale del 14 settembre 1999 n. 77 inerente le funzioni del Direttore regionale sull'attribuzione dei poteri di spesa e di accertamento delle entrate ai Dirigenti preposti ai Servizi, mantenendo il coordinamento ed il controllo degli stanziamenti di bilancio assegnati alla Direzione;

Visto l'art. 24, comma 2) lettera c) inerente la funzione svolta dal Dirigente preposto sull'attuazione dei progetti e attività di gestione assegnati dal Direttore, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando, nell'ambito delle risorse attribuite, i poteri di spesa o di accertamento ed acquisizione delle entrate;

Visto l'art. 25, c. 2) della legge Regionale 25 marzo 2002 n° 3;

Dato atto che il Direttore preposto alla Programmazione, Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa nonché alla legittimità del presente provvedimento;

Udito il Relatore;

A voti unanimi e palesi resi nelle forme di legge;

## DELIBERA

- a) di apportare nel bilancio per l'esercizio finanziario 2009, le variazioni, per competenza e per cassa riportate negli elenchi acclusi alla presente deliberazione che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- b) di invitare i dirigenti, nello svolgimento dei procedimenti di spesa che si attengano rigorosamente ai limiti costituiti dalle fonti di finanziamento garantendo che all'impegno della spesa, di cui all'art. 33 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 corrisponda preventivamente l'accertamento dell'entrata - art. 29 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3;
- c) di inviare la presente deliberazione al *Servizio Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.)*, pubblicità ed accesso della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Rapporti Esterni per la pubblicazione della medesima sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, quale provvedimento di variazione al bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario.

*Segue allegato*

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. 289 del 15 GIU. 2009

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Dott. Walter Gariani)

*Balossone*



STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Unità previsionale di base	capitolo entrata	descrizione	In aumento	Capitolo di spesa correlato	centro di costo (solo per capitoli di nuova istituzione o privi di assegnazione)
04.03.004	21120	Assegnazione dello Stato di fondi in agricoltura previsti dal D.L. 727/94 e per funzioni trasferite con D. Lgs. N. 143/97	7.424.882,00	102489	
02.02.014	22011	Assegnazioni dello Stato per i servizi di trasporto aggiuntivi esercitati dalla Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.A.- art. 8 D. Lgs. 422/97	1.660.448,26	181001	
02.02.005	22028	Assegnazione dello Stato a favore di persone non autosufficiente - art. 1, co. 1264, legge 27 dicembre 2006, n. 296	9.917.890,63	71002	
02.02.003	22032	Assegnazione dello Stato per le funzioni trasferite in materia di ambiente - D. Lgs. 112/1998 e DPCM 22.12.2000 -	500.000,00	291004	
02.02.005	22043	Finanziamento dello Stato per l'espletamento attività sanitaria nei confronti dei detenuti internati e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale - DPCM 01 Aprile 2008 - (capitolo di nuova istituzione)	849.158,00	81018	DG.14.000
02.02.014	22044	Trasferimento dello Stato del contributo compensativo ai Comuni per lo stoccaggio di gas naturale in giacimento - art. 2, comma 558, legge 24 dicembre 2007 n. 244 - (capitolo di nuova istituzione)	295.415,27	130101	DI.03.000
02.02.005	22045	Assegnazioni dello Stato per l'attuazione di un piano straordinario per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio educativi per la prima infanzia - L. 296/206 art. 1, co. 1259 e 1260 (capitolo di nuova istituzione)	663.298,00	21002	DL.19.000
02.02.003	22702	Assegnazione Statale di parte corrente per le funzioni trasferite dal D. Lgs. 112/1998 in materia di ambiente DPCM 22.12.2000.	250.000,00	291621	
04.03.011	23264	Assegnazione dello Stato per interventi di escavazione dei fondali dei porti abruzzesi da espletare in conseguenza della soppressione del servizio escavazione porti statale (sep) d.p.c.m. 12.10.2000	125.896,81	182440	
04.03.006	24126	Assegnazione Statale per le funzioni trasferite dal D. Lgs. 112/1998 in materia di ambiente DPCM 22.12.2000.	9.889.920,43	272347 162334 292361	
04.03.006	24126	Assegnazione Statale per le funzioni trasferite dal D. Lgs. 112/1998 in materia di ambiente DPCM 22.12.2000.	762.585,08	272348	
04.03.004	24232	Assegnazione dello Stato di fondi per la concessione di contributi alle associazioni provinciali allevatori	2.500.000,00	102468	
04.02.003	42301	Recupero somme erogati su capitoli di spese finanziati da fondi a destinazione vincolata da riprogrammare - Direzione Politiche del Lavoro della Formazione Professionale e dell'Istruzione	493.660,75	52426 52427	
04.02.003	42311	Recupero somme erogate su capitoli di spesa finanziati da fondi a destinazione vincolata da riprogrammare - direzione Sanità	6.490,04	81542	
04.03.012	43060	Assegnazioni dello Stato per l'attuazione di un piano straordinario per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio educativi per la prima infanzia - L. 296/206 art. 1, co. 1259 e 1260 (capitolo di nuova istituzione)	2.495.264,00	150201	DC.08.000
		<b>Totale variazioni in aumento dell'entrata</b>	<b>37.834.909,27</b>		

## STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Unità previsionale di base	capitolo	descrizione	In aumento	Capitolo di entrata correlato	centro di costo (solo per capitoli di nuova istituzione o privi di assegnazione)
13.01.003	21002	Interventi per l'attuazione di un piano straordinario per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio educativi per la prima infanzia - mezzi statali L. 296/206 art. 1, co. 1259 e 1260 (capitolo di nuova istituzione)	663.298,00	22045	DL.19.000
11.02.004	52426	Finanziamento statale FDR per l'attuazione del programma operativo obiettivo 3 - 2000-2006.	244.057,00	42301	
11.02.004	52427	finanziamento comunitario FSE per l'attuazione del programma operativo obiettivo 3 - 2000-2006	249.603,75	42301	
12.01.001	81018	Spese per l'espletamento attività sanitaria nei confronti dei detenuti internati e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale - mezzi statali DPCM 01 Aprile 2008 - (capitolo di nuova istituzione)	849.158,00	22043	DG.14.000
12.01.001	81542	Funzioni e compiti in materia di indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati	6.490,04	42311	
07.02.014	102468	Contributi statali alle associazioni provinciali allevatori per la tenuta dei libri genealogici e per l'effettuazione dei controlli funzionali	2.500.000,00	24232	
07.02.003	102489	Interventi nel settore agricolo e agroalimentare - L.R. 30.05.97 n° 53	7.424.882,00	21120	
08.01.020	130101	Contributo ai Comuni per lo stoccaggio di gas naturale in giacimento - mezzi statali «art. 2, comma 558, legge 24 dicembre 2007 n. 244» - (capitolo di nuova istituzione)	295.415,27	22044	DI.03.000
13.02.003	150201	Interventi per l'attuazione di un piano straordinario per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio educativi per la prima infanzia - mezzi statali L. 296/206 art. 1, co. 1259 e 1260 (capitolo di nuova istituzione)	2.495.264,00	43060	DC.08.000
05.02.003	162334	Interventi per funzioni trasferite dal D. Lgs. n. 112/1998 in materia di ambiente - tutela ed epurazione delle acque - d.p.c.m. 22.12.2000.	2.127.984,09	24126	
06.01.002	181001	Oneri per i servizi di trasporto aggiuntivi esercitati dalla Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.A. - art. 8 D. Lgs. 422/97	1.660.448,26	22011	
06.02.004	182440	Interventi di escavazione dei fondali dei porti abruzzesi da espletare in conseguenza della soppressione del servizio di escavazione portuale (sep) - d.p.c.m. 22.10.2000	125.896,81	23264	
05.02.005	272347	Interventi per funzioni trasferite dal d. Lgs. n. 112/1998 in materia di ambiente - aree naturali protette. D.p.c.m. 22.12.2000.	563.992,04	24126	
05.02.005	272348	Interventi per funzioni trasferite dal D.Lgs. N. 112/1998 in materia di ambiente - opere marittime idrauliche e difesa del suolo - D.p.c.m. 22.12.2000	762.585,08	24126	
05.01.001	291004	Funzioni e compiti in materia ambientale - mezzi statali - «D. Lgs. 112/1998 e DPCM 22.12.2000» -	500.000,00	22032	
05.01.011	291621	Interventi di parte corrente per funzioni trasferite dal D. Lgs. 112/1998 in materia di ambiente DPCM 22.12.2000.	250.000,00	22702	

Unità previsionale di base	capitolo	descrizione	In aumento	Capitolo di entrata correlato	centro di costo (solo per capitoli di nuova istituzione o privi di assegnazione)
05.02.010	292361	Interventi per funzioni trasferite dal d. Lgs.112/1998 in materia di ambiente - dpcm 22.12.2000	7.197.944,30	24126	
13.01.003	71002	Realizzazione di prestazioni e servizi assistenziali a favore delle persone non autosufficienti - mezzi statali -	9.917.890,63	22028	
		<b>Totale variazioni in aumento della spesa</b>	<b>37.834.909,27</b>		

Il Dirigente Servizio Bilancio  
dott. Carmine Cipollone

*Carmine Cipollone*

